CAMERA DEI DEPUTATI N. 3049

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPINI, FERRARI MARTE, GANGI, INTINI, MARTELLI

Presentata il 18 luglio 1985

Modifiche ed integrazioni all'ordinamento del Ministero degli affari esteri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le trasformazioni in atto nei sistemi politici, nei modi di comunicazione, nelle interrelazioni tra politica estera ed economica, anzi tra politica estera e politica e politica interna *tout court*, hanno posto da tempo il problema della riforma del Ministero degli affari esteri, delle sue strutture, del personale, anche in vista dell'accresciuto ruolo che il nostro paese sta svolgendo nello scenario internazionale.

Oggi la stessa carriera diplomatica è in crisi di reclutamento (negli ultimi 5 anni, su 25 nuovi posti messi annualmente a concorso, ne sono stati ricoperti rispettivamente 16, 17, 11, 14 e 19); gli stessi diplomatici si sentono in crisi di *status* per l'omogeneizzazione agli altri funzionari dello Stato e, si presentano altresì problemi irrisolti di specializzazione professionale. Sul piano più generale, vi è per l'amministrazione degli affari esteri la necessità di riacquisire un più generale coordinamento della presenza italiana all'estero, di fronte alle multiformi iniziative in atto in questo campo.

In realtà, ormai da svariati anni, sindacati confederali, nuove iniziative associative, nonché fonti ufficiali al ministero stesso, hanno posto il problema della riforma con un dibattito assai ampio ed articolato, su cui già nel febbraio 1982 la rivista « *Politica internazionale* » poteva dedicare una serie di ampi ed articolati saggi.

Siamo nel 1985 e attualmente è giacente alla Camera una proposta di legge, la n. 2193 dell'onorevole Bonalumi e di altri deputati della Democrazia cristiana; è stata preannunciata una proposta di legge comunista, mentre il Ministero degli affari esteri ha istituito una commis-

sione allo scopo di produrre un suo testo ed ha elaborato per i lavori di questa commissione un documento preparatorio di intenti, ma non ancora un vero e proprio articolato.

Nel frattempo i problemi urgono, mentre, sostanzialmente, l'ordinamento attualmente vigente continua ad essere quello del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967, cioè di ormai quasi venti anni fa.

In sintesi, con la presente proposta di legge (anche alla luce di quanto deliberato nel dicembre 1983 dalla Commissione esteri del Senato) ci proponiamo innanzitutto di stabilire i punti di riferimento per la programmazione, il coordinamento e l'attuazione degli interventi di politica estera dell'Italia. Si ribadisce la competenza della Presidenza del Consiglio, anche rispetto alla nuova normativa che dovrà garantire le competenze previste dagli articoli 95 e 97 della Costituzione. Si stabilisce che, ferme restando queste competenze, i compiti di cui sopra spettano all'amministrazione del Ministero degli esteri.

Viene poi affrontato il problema di passare da una strutturazione del Ministero per materie (politiche, economiche, culturali, eccetera) ad una struttura che preveda anche l'istituzione di cinque dipartimenti articolati per zone geografiche. Il dibattito tra l'organizzazione per materia e quella per zone geografiche è stato un motivo conduttore per le vicende del Ministero affari esteri. Si può ricordare come già nel 1920 il conte Sforza, allora Ministro degli esteri, avesse tentato una parziale ripartizione per zone geografiche, organizzazione che è oggi tipica, per esempio, del dipartimento di Stato degli USA.

Più recentemente, col Governo Craxi, il Ministro degli esteri Andreotti ha introdotto complessivamente con successo, il criterio della ripartizione per zone geografiche delle deleghe ai sottosegretari di Stato. Questa esigenza, che il progetto socialista introduce in modo non alternativo, ma complementare, con funzioni di coordinamento, rispetto alla tradizionale organizzazione del Ministero, intende rispondere a quegli obiettivi di analisi e di programmazione nella attività della politica estera italiana che sono scarsamente rispecchiati nell'attuale struttura.

Strettamente connessa alla istituzione di dipartimenti geografici è quella di un Centro analisi del Ministero degli esteri, per lo studio e l'istruzione delle strategie di medio e lungo periodo della politica estera italiana. Attualmente gli uffici ricerca, studi e programmazione sono dispersi nelle varie direzioni generali; occorre dare loro una consistenza e una valorizzazione sempre più necessarie.

Altro tema trattato è quello della conferenza permanente di direzione cui partecipano ministro, sottosegretari, segretario generale, direttori compartimentali, direttori generali, direttore centrale e capi servizio.

Per quanto riguarda la formazione del personale si propone l'istituzione di una scuola superiore per le relazioni esterne. Il reclutamento dei nuovi diplomatici avverrebbe cioè attraverso un corso di formazione di 18 mesi cui si accederebbe con un concorso pubblico per titoli ed esami. L'attuale meccanismo di fatto vede i candidati partecipare a corsi di preparazione per il concorso stesso. Il nuovo sistema proposto punterebbe ad ovviare all'attuale difficoltà riscontrata nel reclutamento, attraverso prima un concorso, poi un corso di formazione con relativa prova di idoneità. Correlativamente, le funzioni iniziali di volontario, di segretario e di primo segretario verrebbero unificate in quella di primo segretario per fare maggiore spazio ai giovani della carriera diplomatica.

Per quanto riguarda i problemi del personale, che si articolerebbe nella già ricordata carriera diplomatica, nella dirigenza amministrativa, nel personale appartenente alle qualifiche funzionali e nel personale a contratto, essi verrebbero disciplinati in modo organico e anche il sistema delle retribuzioni e delle indennità subirebbe una nuova sistemazione. Verrebbero affrontate anche alcune attuali incongruenze come per esempio

quella, che pare molto sentita, di una adeguata indennità per chi ritorna in patria dal servizio all'estero.

Per quanto riguarda gli uffici consolari si seguono i concetti proposti nel documento di intenti del Ministero degli esteri e cioè di assegnare le attribuzioni di quelle mansioni che hanno carattere amministrativo al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali, in modo da risolvere gli attuali problemi di squilibrio del personale da un lato, e riconoscere il lavoro effettivamente prestato dai non diplomatici dall'altro. Per gli appartenenti alla carriera diplomatica, ci sarebbero ancora altre novità come quella della unificazione in un nuovo grado di consigliere dei gradi di consigliere di ambasciata e di consigliere di legazione, con riconoscimento dello *status* della dirigenza.

Questi in sintesi i caratteri ispiratori della presente proposta di legge che consta di novanta articoli, ed è suddivisa in quattro parti.

La prima affronta le modifiche ed integrazioni relative alle funzioni, alla struttura ed all'organizzazione interna del ministero e delle rappresentanze all'estero, indicando gli strumenti operativi capaci di migliorare l'azione di coordinamento gestionale delle strutture e degli organismi comunque interessati alla politica estera, interni ed esterni al Ministero degli esteri.

La parte seconda affronta le questioni relative al trattamento giuridico, sia del personale il cui rapporto di lavoro rimane comunque interamente definito per legge, (personale diplomatico), sia del personale di ruolo assoggettato alla contrattazione sindacale, sia del personale assunto con contratto per le rappresentanze all'estero.

La parte terza dette norme di adeguamento del trattamento economico all'estero e di quello comunque collegato con la mobilità dall'interno all'estero e viceversa.

La parte quarta affronta infine i problemi derivanti dall'introduzione delle numerose modifiche ordinamentali intervenute con le leggi n. 312 del 1980 e n. 93 del 1983, le quali hanno modificato solo i trattamenti giuridici ed economici omogenei con quelli del restante personale statale, riferiti quandi solo a condizioni di lavoro interne all'Italia.

Si tratta di norme transitorie necessarie alla eliminazione dei più rilevanti fenomeni di vuoto normativo che hanno prodotto finora, in assenza anche di iniziative di normativa secondaria, profondi motivi di insoddisfazione da parte del personale destinatario delle predette leggi, motivi peraltro giustificati.

Con l'articolo 1, fermi restando compiti, funzioni e poteri del Parlamento, nonché la competenza primaria della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento dell'azione amministrativa, sono individuate le funzioni da attribuire alla competenza del Ministero degli affari esteri.

Alla luce di tali funzioni si richiamano le specifiche attività già previste dal precedente ordinamento del ministero stesso aggiungendo ad esse quella di concorso nel coordinamento di interventi statali che si rendono necessari per il sorgere di particolari fenomeni internazionali, particolarmente per quanto si riferisce alle decisioni che si assumano in ambito CEE.

L'articolo 2 nel disegnare la composizione strutturale dell'amministrazione, sottolinea la dipendenza organica, dagli uffici all'estero del Ministero, delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, al cui coordinamento assoggetta anche gli altri enti ed istituzioni pubbliche che operano all'estero.

L'articolo 3 ripropone la medesima formulazione dello stesso articolo del precedente ordinamento, includendo, però, tra gli organi dell'amministrazione centrale, oltre alle segreterie dei sottosegretari di Stato, i dipartimenti geografici, il Centro analisi, il servizio tecnico centrale, tutti organi di nuova istituzione, ed il dipartimento per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Esso inoltre limita l'attuale denominazione del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, ritenendosi di dover prevedere che gli « affari legislativi » vengano trattati nell'ambito della struttura del gabinetto del ministro.

Al segretario generale, con l'articolo 4 viene attribuito, in aggiunta ai compiti già previsti dal precedente ordinamento, il coordinamento di tutti i servizi indivisibili del ministero, che servono di supporto alle linee operative. Viene altresì istituita la figura del vice segretario generale, alla quale si attribuisce la direzione del Centro analisi, organo di nuova istituzione definito al successivo articolo 5.

Con quest'ultimo vengono istituiti anche i dipartimenti geografici con il compito di provvedere al coordinamento per area geografica delle attività del ministero, che rimangono suddivise per materia. Al Centro analisi vengono attribuiti compiti di studio dei modelli per interventi nel medio periodo e per rendere possibili nel breve quegli interventi che non rientrino nella programmazione ordinaria, perché non prevedibili.

L'articolo 6 muta la denominazione dell'attuale direzione generale per l'emigrazione e gli affari sociali.

I problemi relativi al dipartimento per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo sono di fatto rinviati, per la necessità di verificare operativamente l'esito degli interventi previsti dalla legge sulla fame nel mondo.

L'istituzione delle direzioni centrali presso la direzione generale del personale, proposta all'articolo 8, risponde all'esigenza di offrire all'amministrazione ulteriori strumenti di coordinamento.

L'articolo 9 istituisce il servizio tecnico centrale con nuove competenze in materia di approvvigionamento e forniture di sistemi tecnologici e detta criteri per il riordino (delegificato) della direzione generale del personale e dell'amministrazione che perde alcune competenze a favore del servizio tecnico centrale di nuova istituzione.

L'articolo 10, attraverso la conferenza permanente di direzione, fornisce uno strumento di coordinamento dell'azione amministrativa particolarmente efficace, prevedendo l'esame ai più alti livelli della burocrazia ministeriale dello stato di attuazione del programma di governo, secondo le direttive che competono al Ministro degli affari esteri.

Lo stesso principio, che sviluppa gli strumenti di coordinamento dell'attuazione degli indirizzi politici è alla base della istituzione, prevista all'articolo 11, della conferenza dei dirigenti, nell'ambito di ciascuna grossa unità amministrativa dell'amministrazione centrale.

L'articolo 12 detta criteri base per l'organizzazione degli uffici, facendo salve le responsabilità, ai rispettivi livelli di competenza, del capo dell'ufficio stesso e degli operatori ad esso addetti.

Con gli articoli 13, 14 e 15 si propongono ulteriori compiti per il consiglio di amministrazione, alcune modifiche all'elettorato per i rappresentanti del personale nel consiglio stesso, estendendo quello attivo ai circa 1.200 contrattisti di cittadinanza italiana, con contratto a tempo indeterminato, oggi privi di tale diritto, e riducendo a due anni i tempi di permanenza nel consiglio dei rappresentanti del personale, a causa della frequente mobilità del personale stesso.

L'articolo 16 prevede l'integrazione della composizione della commissione permanente di finanziamento con rappresentanti del personale, senza tuttavia appesantire con altre elezioni la vita amministrativa del ministero.

Con l'articolo 17 si procede, proponendo la sostanziale delegificazione della materia, alla trasformazione dell'istituto diplomatico in una scuola superiore per le relazioni esterne e si attribuisce al consiglio di amministrazione il ruolo, oggi demandato a figure per lo più fuori del circuito produttivo del ministero, di organismo di propulsione e di coordinamento programmatico della formazione professionale e quindi dell'attività della scuola.

La scuola superiore, che deve provvedere alla formazione ed all'aggiornamento professionale di tutto il personale (non solo di quello diplomatico, come accade oggi), viene potenziata anche in vista delle modifiche che si propongono per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera diplomatica.

Gli articoli dal 18 al 24 affrontano i problemi connessi con il funzionamento dell'amministrazione periferica.

Con l'articolo 18 si propone una diversa sistematica della classificazione, che pure rimane inalterata, degli uffici periferici, ed una modifica del tipo di atto normativo richiesto per l'isitutzione e la soppressione degli uffici consolari.

Anche in questo caso si tenta una rivalutazione del ruolo del consiglio di amministrazione.

La parte seconda comprende modifiche ed integrazioni della disciplina del trattamento giuridico del personale e, limitatamente a quello diplomatico, anche del trattamento economico metropolitano.

Ferma restando la disciplina di legge dei trattamenti giuridici ed economici del personale diplomatico e di quello dirigenziale, le modifiche introdotte dalle leggi n. 312 del 1980 e n. 93 del 1983, sui princìpi di organizzazione del lavoro estendono i loro effetti aldilà del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali, destinatario delle citate leggi.

Ciò comporta la necessità di aggiornare la disciplina dei rapporti tra personale diplomatico dirigente e non dirigente.

A questo tendono, nella sostanza le norme comprese nelle parti seconda, terza e quarta di questa proposta di legge.

Prima di dettare norme per la disciplina dei rapporti tra le diverse figure professionali, nella parte seconda si definiscono modifiche dello stato giuridico di alcune categorie di personale.

Con l'articolo 26 si aggiorna la classificazione del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri comprendendo tra di esso il personale a contratto e si fissano alcune regole generali sull'utilizzo delle varie professionaltà sia in Italia che all'estero.

Con i successivi articoli 27 e 28 si dettano le norme generali per l'accesso alla carriera diplomatica, alla dirigenza ed ai profili professionali di ottava qualifica funzionale, rendendo obbligatorio, salvo che per il personale già in servizio nell'amministrazione statale e limitatamente all'accesso all'ottava qualifica funzionale, uno dei due sistemi previsti dalla legge n. 93 del 1983: quello del corso di formazione, con esame finale, il cui superamento costituisce il titolo per l'inquadramento nella qualifica nella quale si concorre.

Le modalità per l'accesso alla carriera diplomatica, diverse dalle altre, tengono conto della complessità della preparazione necessaria per lo svolgimento di funzioni complesse, come quelle richieste a tali funzionari.

Con la convinzione che la formazione del personale non si debba esaurire con quella prevista nella fase d'accesso, l'articolo 29 definisce princìpi di organizzazione e di partecipazione a corsi di formazione e qualificazione professionale, durante lo svolgimento della vita lavorativa del personale, ma ne rinvia ciriteri e modalità di attuazione alle norme regolamentari.

I successivi articoli dal 30 al 36 aggiornano alcune disposizioni relative all'ordinamento del personale della carriera diplomatica.

A costoro si riconosce uno *status* particolare, al punto da prevedere per essi il trattamento economico dirigenziale (articolo 31), mentre si ripropongono con l'articolo 30 le medesime funzioni loro attribuite dal precedente ordinamento, con l'eliminazione di alcuni aspetti formali, che tuttavia accentuavano il carattere di « separatezza » della carriera.

Il rinvio fatto dall'articolo 31 alla tabella della scala parametrica retributiva rende evidente l'accorpamento di alcune qualifiche della carriera diplomatica, ritenuto necessario anche per consentire un sufficiente livello di equilibrio tra le nuove qualifiche diplomatiche e quelle dirigenziali con il medesimo trattamento economico.

Così, con l'articolo 32 si accorpano nell'unica qualifica di segretario, ora con il trattamento economico del primo dirigente, le vecchie qualifiche di primo segretario e di segretario di legazione, e nell'unica qualifica di consigliere, con trattamento economico di dirigente superiore, le vecchie qualifiche di consigliere di ambasciata e di consigliere di legazione.

Non si è ritenuto di procedere al logico e conseguente accorpamento delle

qualifiche di ministro plenipotenziario di prima classe e di seconda classe in un'unica qualifica di ministro plenipotenziario, per non dover poi modificare storiche corrispondenze della qualifica e del trattamento economico dell'ambasciatore, allo scopo di evitare una erronea sensazione di penalizzazione delle gerarchie burocratiche del ministero.

L'unificazione delle altre qualifiche risponde, comunque, a criteri di funzionalità e di trasparenza dell'ordinamento della carriera diplomatica, consentendo, tra l'altro, l'eliminazione dell'attuale metodo di promozione « a scelta » alla qualifica di consigliere di ambasciata, che non garantisce minimamente il candidato sui criteri di « scelta » e gli preclude in ogni caso la possibilità del ricorso alla giustizia amministrativa, con una minima probabilità di successo.

Tale metodo di promozione, eliminato dall'ordinamento del personale civile dello Stato, sopravvive ancora nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Gli articoli da 33 al 36 rappresentano il logico adeguamento dell'ordinamento derivante dall'unificazione delle predette qualifiche.

Gli articoli 37 e 38 modificano le dotazioni organiche del personale dirigente ed il relativo utilizzo all'estero, prevedendo la possibilità di direzione di uffici consolari anche per esso.

L'articolo 39 prevede che il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali possa svolgere solo attività incluse nel profilo professionale di appartenenza, mentre con l'articolo 40 si disciplinano le singole funzioni che detto personale può svolgere all'estero.

L'articolo 41 prevede in 1.565 unità l'incremento della dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali, rinviando alla contrattazione la distribuzione di tale incremento su ciascuna delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali.

La valutazione di tale incremento deriva dalla somma della dotazione organica di qualifica, così come risulta dall'applicazione della legge n. 312 del 1980, e delle esigenze di incremento delle medesime, derivanti dalla necessità di far fronte ai numerosi ulteriori compiti che si richiedono principalmente alle strutture periferiche del ministero.

Tale valutazione è sinteticamente espressa nell'allegata tabella.

L'articolo 42 modifica il primo comma dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (residenze disagiate) prevedendosi la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale prima della definizione per decreto del disagio o particolare disagio di una determinata sede. Il collegamento al parere delle parti sociali è qui motivato dal nesso logico esistente, nel caso della definizione del disagio o del particolare disagio, con le materie dell'organizzazione del lavoro e della mobilità del personale, per le quali l'articolo 3 della legge n. 93 del 1983 prevede appunto la contrattazione.

L'articolo 43 prevede la soppressione dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che è stato da tempo oggetto di contestazione da parte di forze sia politiche che sindacali, al punto da indurre l'amministrazione già da alcuni anni a considerarlo non applicabile. Infatti il dipendente del Ministero degli affari esteri può essere comunque chiamato a rispondere penalmente per la violazione del segreto d'ufficio e amministrativamente, qualora la violazione sia di natura amministrativa.

Gli articoli dal 44 al 52 contengono modifiche alla regolamentazione del rapporto, già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, agli articoli dal 152 al 167, tra amministrazione ed impiegati assunti a contratto presso gli uffici all'estero.

L'articolo 44 modifica gli articoli 152 e 153 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, introducendo anzitutto un limite complessivo di 1.000 unità ai fini dell'assunzione di detto personale ed un ulteriore sottolimite del 30

per cento di detto contingente per l'assunzione di personale a contratto di cittadinanza italiana. Tali limiti, fermo restando l'ovvio riconoscimento della utilità dell'esistenza di alcune figure di impiegati a contratto, trovano la loro ragione d'essere nella considerazione che all'assunzione di detto personale si debba far ricorso per sopperire solo ad esigenze operative non altrimenti risolte con l'invio di personale dall'Italia.

L'articolo 45 prevede, tra l'altro, che l'impiegato a contratto di cittadinanza italiana possa comunque optare per un regime contrattuale regolato dall'ordinamento italiano.

L'articolo 46 relativo ai requisiti ed alle modalità per l'assunzione del personale a contratto, nel rinviare per alcune materie ad un regolamento, introduce indirettamente criteri di una maggiore e più ponderata selezione nelle assunzioni del personale a contratto, attualmente sottoposte ad una valutazione troppo discrezionale e comunque poco garantistica dei capi degli uffici diplomatici e consolari.

L'articolo 48, riguardante specificamente gli impiegati assunti con contratto regolato dalla legge italiana prevede anzitutto che la retribuzione di tale personale sia fissata di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale intesa risulta essere perfettamente compatibile con quanto stabilito agli articoli 2 e 3 della legge n. 93 del 1983 sulla contrattazione. L'articolo 3 della predetta legge prevede infatti l'esclusione dalla contrattazione solo per le indennità accessorie percepite dal personale in servizio all'estero. La retribuzione degli impiegati a contratto, non costituendo indennità accessoria (tale personale non percepisce stipendio in Italia) rientra, dunque, nelle materie oggetto di intesa tra amministrazione e organizzazioni sindacali.

Lo stesso articolo 48, inoltre, eleva anzitutto il minimo della retribuzione di detti impiegati portandolo dal 68 per cento al 75 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio percepita all'estero da un impiegato di ruolo con analoghe mansioni. La valuta di pagamento è prevista essere la stessa di quella adottata per la liquidazione dell'indennità di servizio del personale di ruolo della stessa sede. Infine si prevede una modifica delle percentuali di aumento della retribuzione per carichi di famiglia in analogia e coerentemente con quanto previsto per il personale di ruolo all'articolo 56 di questo stesso progetto.

L'articolo 49 prevede l'applicazione al personale a contratto di cittadinanza italiana delle stesse norme sul congedo ordinario annuale, e sul congedo straordinario, in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

L'articolo 50, relativo alle assicurazioni sociali dei contrattisti, rappresenta un aggiornamento dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

L'articolo 51, riguardante la risoluzione del contratto, modifica l'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 introducendo, nel caso di risoluzione del contratto per riduzione di personale, la regola che tale riduzione, nell'organico di una determinata sede diplomatica o consolare, possa essere fatta solo previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 52, che modifica l'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 aggiorna la normativa riguardante la possibilità per gli impiegati a contratto di accedere, previo concorso, ai ruoli organici della IV, V o VI qualifica funzionale.

Lo stesso articolo introduce una definitiva sanatoria per i casi degli impiegati, così detti « locali » di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

L'articolo 53, riguardante gli esperti, modifica, aggiornandolo, l'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Il limite numerico di detti esperti è fissato a 45 per il personale dello Stato e quello globale degli esperti utilizzabili annualmente è fissato a 100 unità.

La parte terza comprende modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti economici integrativi, connessi al servizio all'estero ed in gran parte già previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Per quanto si ritenga indispensabile prevedere una delegificazione dell'intera materia, si è seguita la strada opposta, sia per la necessità di dover prevedere comunque con legge la copertura della spesa, sia per una interpretazione letterale dell'articolo 3 della legge n. 93 del 1983.

Gli articoli dal 54 al 64 riguardano specificamente il trattamento economico del personale in servizio all'estero.

L'articolo 54 riprende sostanzialmente l'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, introducendo peraltro tre importanti innovazioni.

La prima prevede la modifica, di cui alla tabella n. 1 allegata, delle indennità base relative alle varie funzioni all'estero, sostitutiva della vecchia tabella n. 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. La nuova tabella 1 si caratterizza da un lato per una revisione dei rapporti esistenti tra le varie indennità imputate alle differenti funzioni; d'altro lato per l'aggiornamento dei valori tabellari, resi realisticamente più credibili, considerato che la vecchia tabella 19 era stata formulata nel 1967.

La seconda innovazione riguarda l'individuazione,nel quadro dell'indennità di servizio all'estero, di una quota uguale per tutti i dipendenti di una stessa sede per servizio prestato in sede disagiata o particolarmente disagiata.

La terza innovazione, contemplata all'ultimo comma, garantisce la copertura della spesa per le indennità di servizio all'estero che debbono poter essere aumentate anno per anno, in relazione ai comprovati aumenti del costo della vita valutati dalla commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

L'articolo 55 che riguarda il trattamento all'estero per situazioni di famiglia, lasciando invariata l'attuale percentuale per il coniuge a carico, a favore del personale della carriera diplomatica dalla qualifica di segretario ed equiparati a quello di ambasciatore, uguaglia per tutti i restanti dipendenti in servizio all'estero il trattamento spettante per i figli a carico e rende uniforme la maggiorazione del 20 per cento per il coniuge a carico sino alla qualifica di segretario.

Con l'articolo 56 si aggiorna la misura dell'indennità di prima sistemazione all'estero, attualmente inadeguata alla necessità di un immediato e non difficoltoso inserimento del dipendente trasferito all'estero. L'articolo 57 adegua l'ammontare della indennità di richiamo a Roma, oggi divenuta esigua.

L'articolo 59, sostitutivo dell'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 riguardante il contributo spese per abitazione, stabilisce che il reperimento degli alloggi per abitazione per il personale destinato all'estero sia fatto nella sede di servizio a cura dell'amministrazione. Si prevede, sia nel caso di alloggi in locazione, sia in quello di alloggi demaniali, l'applicazione di una ritenuta (dal 20 per cento al 10 per cento secondo le sedi) sull'indennità di servizio del dipendente. Tale nuova formulazione, senza creare eccessivi ulteriori oneri per l'erario, solleva il dipendente da una serie di difficoltà per il reperimento dell'alloggio, particolarmente rilevanti in alcune sedi, mettendolo in condizione di inserirsi più agevolmente nell'ambiente della sede di nuova desinazione. La nuova formula consente notevoli economie in bilancio, essendo, ad esempio, i contratti di locazione, intestati alla rappresentanza diplomatica o consolare, rinnovati senza interruzione per lunghi periodi.

L'articolo 60 si riferisce alle provvidenze scolastiche. Vi si prevedono interventi, più efficaci degli attuali, per sopperire alle esigenze del personale ai fini del mantenimento agli studi dei figli. Ponendo i continui trasferimenti gravi problemi di continuità del ciclo scolastico ed incidendo, in taluni casi, le rette scolastiche in misura rilevante, si prevedono contributi che coprono le evenienze più ricorrenti.

Gli articolo 61 e 62 migliorano le condizioni dei dipendenti in servizio all'estero durante il periodo di congedo.

L'articolo 63 adegua il trattamento riservato al personale che assuma all'estero la reggenza della rappresentanza diplomatica o consolare, in caso di assenza del titolare.

L'articolo 64 integra la precedente normativa sull'ammissibilità al rimborso di spese di rappresentanza sostenute all'estero per esigenze particolari non prevedibili.

Gli articoli da 66 al 72 introducono correttivi e miglioramenti agli articoli dal 186 al 202 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, riguardanti i viaggi del personale all'estero ed il trasporto di bagagli, mobili e masserizie.

L'articolo 73 modifica l'articolo 208 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 riguardante l'indennizzo per danni che, nella nuova formulazione, può essere riconosciuto in relazione ad una più vasta gamma di eventi dannosi che si verifichino durante il periodo di assegnazione del dipendente ad una determinata sede all'estero, sempre che i danni non abbiano trovato integrale riparazione in altra sede.

L'articolo 74 introduce un'importante innovazione, prevedendo la possibilità, per l'amministrazione degli esteri, di assicurare i propri dipendenti e relativi familiari contro rischi di eventi dannosi per le persone e le cose, connessi con l'attività di servizio all'estero.

Gli articoli 75 e 76 prevedono disposizioni agevolate, ai fini del trattamento di quiescenza, per il personale che presti servizio in sedi disagiate e particolarmente disagiate.

Le norme transitorie cominciano con l'articolo 77, che tiene conto delle motivate posizioni assunte dalle organizzazioni sindacali in materia di profili professionali, sia nella fase di confronto interno con l'amministrazione ed il Ministro per gli affari esteri, sia nella situazione che si è determinata con l'applicazione della legge n. 312 del 1980.

Una soluzione diversa da quella proposta nel testo, che riproponga l'inquadramento del personale proveniente dalla medesima ex carriera su due qualifiche funzionali diverse determinerebbe oltre ad una grave disfunzionalità dei servizi dell'amministrazione, anche la necessità di raddoppiare gli attuali organici, senza ottenere un miglioramento nell'erogazione dei servizi. Essa inoltre aprirebbe un grave contenzioso.

L'articolo 78 affida alla contrattazione con le organizzazioni sindacali la rideterminazione delle dotazioni organiche di qualifica, nell'ambito della dotazione cumulativa, già ampliata all'articolo 41 di 1.565 unità complessivamente.

Con l'articolo 79 viene data soluzione ad un problema che dal luglio del 1980 ha registrato una colpevole inerzia dell'amministrazione degli Esteri, con grave danno per tutto il personale destinatario della legge n. 312 del 1980.

Una tale inerzia burocratica e politica aveva prodotto per il solo personale non diplomatico il blocco delle progressioni del trattamento all'estero. Questo, infatti, è collegato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 con le promozioni, che, dall'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980, sono state abolite, eliminando di conseguenza ogni possibilità di « carriera » per detto personale, anche perché tale carriera si sarebbe dovuta fare con il nuovo ordinamento, che tuttora in mancanza dei profili professionali è, di fatto, inattuato.

L'articolo 79 sostituisce transitoriamente, per il periodo dal 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge, a quello precedente, collegato con le promozioni abolite, un meccanismo di progressione delle funzioni all'estero per anzianità, unico paramentro oggettivo attualmente rimasto, rispettando comunque i limiti temporali minimi precedentemente in vigore necessari per ottenere la promozione, che poi avrebbe dato luogo alla nuova funzione all'estero.

Con l'articolo 80, in presenza di modifiche del trattamento economico all'estero, si intende garantire che tali mo-

difiche non comportino un peggioramento della situazione economica individuale.

L'articolo 81, a causa della difficoltà di utilizzo del personale ex operaio all'estero, sempre manifestata dall'amministrazione degli esteri, facilita, attraverso un riserva di posti nei futuri concorsi pubblici, il passaggio a profili professionali per i quali è possibile la destinazione all'estero.

L'articolo 82 facilita lo svuotamento del ruolo direttivo ad esaurimento, rimasto, tuttavia, di scarsa consistenza.

L'articolo 83 precede la possibilità di inquadrare nei profili professionali corrispondenti alle mansioni contrattuali, anche in soprannumero, il personale a contratto attraverso concorsi per titolo. Non si richiedono ulteriori prove d'esame, avendo questi ultimi già superato un concorso per l'assunzione con contratto.

L'articolo 84 riconosce validi, ai fini della partecipazione ai concorsi per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, i titoli di studio conseguiti presso il Corpo equipaggi marina militare del Ministero della difesa.

L'articolo 85 prevede che, ove si decida per un incremento dei posti d'organico scaglionato nel tempo, la riserva dei posti prevista dalla legge n. 312 del 1980 per il primo concorso (non ancora bandito) operi per tutto il periodo durante il quale si scaglioni l'incremento dei posti.

L'articolo 86 aggiorna i termini previsti dal decimo comma dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980, per la presentazione delle domande di inquadramento, in relazione alle mansioni svolte; termini non coerenti con i tempi di definizione dei profili professionali ancora oggi giuridicamente inesistenti.

L'articolo 87 regolamenta la situazione del personale che si trovi a prestare servizio all'estero all'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 88 mantiene l'attuale disciplina per il personale del ruolo speciale transitorio, ormai in via di esaurimento.

L'articolo 89 disciplina il rilascio del passaporto per il personale destinato in servizio all'estero.

PROPOSTA DI LEGGE

—

PARTE PRIMA

FUNZIONI - STRUTTURE - ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART. 1.

(Funzioni dell'amministrazione degli affari esteri).

Nel rispetto delle competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'amministrazione degli affari esteri attende alla programmazione, al coordinamento ed all'attuazione degli interventi di politica estera dell'Italia, previsti dalle disposizioni di legge e dai programmi di Governo.

In concorso con le altre amministrazioni statali e gli enti regionali, cura il coordinamento sul territorio nazionale di interventi connessi alla fenomenica internazionale, per la parte specificamente attinente al rapporto con i paesi esteri.

L'amministrazione degli affari esteri attende, in particolare, ai rapporti dell'Italia con gli Stati e con gli enti e le organizzazioni internazionali, ai negoziati relativi alla stipulazione dei trattati e delle convenzioni, alla tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati in campo internazionale, allo sviluppo delle attività nazionali all'estero.

ART. 2.

(Composizione dell'amministrazione degli affari esteri).

L'amministrazione degli affari esteri è costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

Da essa dipendono organicamente, per quanto previsto dal precedente articolo 1, gli istituti scolastici, educativi e culturali all'estero.

All'amministrazione degli affari esteri compete, salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, il coordinamento di tutti gli uffici dell'amministrazione statale, civili e militari, gli enti, ivi compresi le regioni anche a statuto speciale e gli enti locali, gli organismi le organizzazioni e le imprese pubbliche italiane che operano all'estero.

ART. 3.

(Organizzazione centrale).

Il Ministero degli affari esteri è così organizzato:

a) gabinetto e segreteria particolare del Ministro;

b) segreterie dei Sottosegretari di Stato;

c) segreteria generale;

d) ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

e) dipartimenti geografici e centro analisi;

f) direzione generale degli affari politici;

g) direzione generale degli affari economici;

h) direzione generale per le comunità italiane all'estero e gli affari sociali;

i) direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica;

l) direzione generale del personale e dell'amministrazione;

m) dipartimento per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

n) cerimoniale;

o) servizio tecnico centrale;

p) servizio stampa e informazioni;

q) servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati;

r) servizio storico e documentazione.

ART. 4.

(Segreteria generale).

Al segretario generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, compete il coordinamento di tutti i servizi del Ministero degli affari esteri.

L'incarico di segretario generale è attribuito ad un ambasciatore.

Il segretario generale è coadiuvato da un vice segretario generale.

L'incarico di vice segretario generale viene attribuito ad un funzionario con qualifica non inferiore a quella di ministro plenipotenziario, con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del segretario generale.

Il vice segretario generale dirige il centro analisi.

ART. 5.

(Dipartimenti geografici e centro analisi).

Sono istituiti cinque dipartimenti geografici.

I dipartimenti provvedono al coordinamento geografico dell'attività degli uffici delle direzioni generali degli affari politici, degli affari economici, delle comunità italiane all'estero e degli affari sociali, della cooperazione culturale, scientifica e tecnica, nonché di quelli del dipartimento per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Alle direzioni dipartimentali è preposto un ambasciatore.

È istituito altresì il centro analisi, con i seguenti compiti:

a) elaborare previsioni, analisi e programmi di medio e lungo periodo, su specifiche tematiche attinenti alle relazioni internazionali nei settori delle politiche della sicurezza, economiche, commerciali, finanziarie, dell'energia, industriali, tecnologiche, agricole, sociali, culturali e della cooperazione allo sviluppo;

b) concorrere alla istruttoria dei programmi ed alla previsione degli effetti derivanti dalla attuazione dei programmi che devono essere sottoposti all'approvazione del Ministro degli affari esteri, del CIPE e del CIPES;

c) elaborare analisi e programmi di intervento di breve periodo su temi aventi natura interdisciplinare, allorché tale intervento rivesta carattere di urgenza;

d) elaborare proposte di procedure che garantiscano ai fini del coordinamento i necessari flussi di informazione da e per tutti i livelli delle articolazioni strutturali, da quello dell'ufficio a quello della direzione del dipartimento geografico, da sottoporre al parere della conferenza permanente di direzione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il parere del consiglio di amministrazione, sono individuati gli uffici che devono essere coordinati dalla medesima direzione dipartimentale.

Con la medesima procedura viene stabilita l'organizzazione ed il funzionamento del centro analisi.

ART. 6.

(Direzione generale per le comunità italiane all'estero e gli affari sociali).

La direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, assume la denominazione di direzione generale per le comunità italiane all'estero e gli affari sociali.

ART. 7.

(Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo).

Il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, equiparato ad ogni effetto

ad una direzione generale, attende alla cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.

Alla materia si applica la normativa all'uopo prevista, che disciplini strutture speciali eventualmente istituite.

ART. 8.

(Direzioni centrali).

Con le medesime procedure previste per l'istituzione dei dipartimenti geografici possono, altresì, essere istituite due direzioni centrali presso la direzione generale del personale e dell'amministrazione per provvedere al coordinamento dell'attività degli uffici che trattano le materie di cui alle lettere *a), b), c),* nonché quelle che residueranno nella competenza della direzione generale del personale e dell'amministrazione, di cui alle lettere *d), e), f),* dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conseguenza dell'applicazione del successivo articolo 9.

Alle direzioni centrali è preposto un funzionario con qualifica di ministro plenipotenziario o di dirigente generale.

ART. 9.

(Servizio tecnico centrale).

È istituito il servizio tecnico centrale.

Esso attende:

a) alla gestione, alla manutenzione ed alla tutela del patrimonio tecnico comprendente macchine, strutture, sistemi tecnici e tecnologici;

b) alla valutazione tecnica ed al coordinamento dell'acquisto di materiali, macchinari e strutture;

c) al controllo ed al collaudo delle forniture, per accertare la conformità alle ordinazioni nonché alle norme di sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

d) alla tutela della segretezza del materiale riservato e classificato:

e) al coordinamento dei servizi tecnici.

Al servizio tecnico centrale è preposto un dirigente generale.

Per l'espletamento delle sue funzioni il servizio tecnico centrale si avvale di appositi uffici individuati con il decreto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Con il medesimo decreto si provvede al riordino degli uffici della direzione generale del personale e dell'amministrazione, cui sono attribuite le altre funzioni previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

ART. 10.

(Conferenza permanente di direzione).

Il Ministro degli affari esteri presiede la conferenza permanente di direzione, cui partecipano, oltre ai sottosegretari di Stato, il segretario generale, i direttori dipartimentali, i direttori generali, i direttori centrali ed i capi servizio.

La conferenza permanente di direzione esamina lo stato di attuazione dei compiti affidati al Ministero degli affari esteri nell'ambito del programma di Governo e propone gli interventi idonei a rendere l'azione ministeriale più adeguata agli obiettivi che deve conseguire.

La conferenza permanente di direzione esprime, altresì, il parere obbligatorio sulle proposte del centro analisi relative alle procedure connesse al coordinamento, da sottoporre alla decisione del Ministro degli affari esteri.

La conferenza si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del Ministro degli affari esteri. I suoi deliberati vengono portati a conoscenza del consiglio di amministrazione per la parte che attiene all'organizzazione ed al funzionamento dell'amministrazione centrale e della rete all'estero.

ART. 11.

(Conferenza dei dirigenti).

Nell'ambito di ciascun dipartimento geografico, direzione generale, servizio e direzione centrale, sono istituite, sotto la presidenza dei rispettivi direttori e capi servizio, le conferenze dei funzionari responsabili di ufficio o di progetti specifici, con il compito di verificare lo stato di attuazione del programma che i dipartimenti, le direzioni o i servizi devono realizzare e di proporre gli interventi idonei a conseguire con maggiore efficacia, efficienza e tempestività gli obiettivi del programma.

ART. 12.

(Organizzazione degli uffici).

Le unità organiche di base dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri possono essere raggruppate nell'ambito dell'ufficio, al quale è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o di qualifica della carriera diplomatica ad essa equiparata.

Nell'ambito di ogni ufficio al funzionario ad esso preposto compete la responsabilità del suo coordinamento, nei limiti dell'autonomia attribuitagli dalle norme in vigore e ferme restando le competenze funzionali e professionali dei singoli operatori addetti alle unità organiche raggruppate nell'ufficio.

ART. 13.

(Consiglio di amministrazione - Composizione).

La composizione del consiglio di amministrazione è quella che risulta dalla integrazione di quello previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con i direttori dei dipartimenti geografici, i

capi servizio ed i direttori centrali, nonché con altri quattro rappresentanti del personale.

ART. 14.

(Consiglio di amministrazione - Rappresentanti del personale).

I rappresentanti del personale di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono eletti dal personale del Ministero degli affari esteri, di ruolo, non di ruolo e con contratto a tempo indeterminato, di cittadinanza italiana. Essi durano in carica due anni.

I rappresentanti del personale eletti nel consiglio di amministrazione possono essere collocati, a domanda, in permesso retribuito nei limiti di novanta giorni all'anno per la durata dell'intero mandato.

Essi non sono soggetti alle sanzioni disciplinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, per fatti connessi al mandato svolto, salvo che la sanzione disciplinare non derivi da imputazione di reati per i quali è prevista la sospensione dalla qualifica e dallo stipendio o la interdizione dai pubblici uffici.

ART. 15.

(Consiglio di amministrazione - Compiti).

Oltre a quanto già espressamente previsto dalla presente legge e dalle altre norme in vigore, al consiglio di amministrazione compete:

a) di esprimere il parere, che va trasmesso in copia alla Corte dei conti, sul rendiconto del Ministero degli affari esteri;

b) di designare i componenti del consiglio di disciplina ed il funzionario istruttore:

c) di proporre al Ministro degli affari esteri soluzioni idonee a dirimere conflitti di competenza eventualmente insorti tra i responsabili dei dipartimenti, delle direzioni generali e dei servizi.

L'ordine del giorno delle riunioni del consiglio di amministrazione deve essere fatto pervenire a ciascun consigliere, a cura della segreteria del consiglio stesso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione del consiglio che discute gli argomenti inseriti in quell'ordine del giorno.

ART. 16.

(Commissione permanente di finanziamento).

Il terzo comma dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« La commissione, nominata ogni anno con decreto del Ministro è composta da un sottosegretario agli esteri che la presiede, dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, dall'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, da due funzionari della direzione generale del personale di cui uno in rappresentanza dell'ufficio competente per le indennità di servizio, dal funzionario preposto al coordinamento degli uffici di cui all'articolo 61, da un magistrato della Corte dei conti, dal direttore capo della ragioneria centrale, da un funzionario della ragioneria centrale dello Stato, da un funzionario della direzione generale del tesoro e dai rappresentanti del personale eletti nel consiglio di amministrazione ».

Il quarto comma dell'articolo 172 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

Il quinto e il sesto comma dell'articolo 172 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono sostituiti dai seguenti:

« Per ciascun membro della commissione può essere nominato un sostituto.

Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della commissione per consultazioni anche personale di speciale competenza ».

ART. 17.

(Scuola superiore per le relazioni esterne).

È istituita la scuola superiore per le relazioni esterne con il compito di curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale degli operatori del Ministero degli affari esteri e di tutto il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici, destinato a prestare servizio all'estero, anche temporaneamente, per conto dello Stato.

Essa cura l'organizzazione ed il funzionamento del corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica ed ai profili professionali dell'VIII qualifica funzionale.

Alla direzione della scuola superiore per le relazioni esterne è preposto un funzionario di qualifica non inferiore a quella di ministro plenipotenziario, che partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Il direttore presiede all'attività della scuola con l'assistenza di un comitato direttivo.

Il comitato direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

Le riunioni del comitato direttivo sono convocate dal direttore della scuola.

Il comitato direttivo formula proposte:

a) sul programma di attività della scuola;

b) sugli incarichi di insegnamento da conferire;

c) sulle convenzioni che la scuola ha facoltà di stipulare;

d) sui contributi da concedere per l'organizzazione dei corsi;

e) sulla ripartizione degli stanziamenti previsti in bilancio da effettuare in relazione all'attività della scuola.

Il Ministro degli affari esteri provvede con proprio decreto alla nomina del direttore e dei membri del comitato direttivo.

Alle spese per l'attività ed il funzionamento della scuola superiore per le relazioni esterne si provvede con appositi stanziamenti sui capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Per il conseguimento delle finalità istituzionali, la scuola superiore per le relazioni esterne può avvalersi della collaborazione di università, istituti culturali ed altri enti, sia italiani che stranieri, nonché di funzionari della carriera diplomatica, di professori universitari ordinari ed associati, di funzionari della pubblica amministrazione, di esperti italiani e stranieri, in possesso di alta qualificazione nelle materie specifiche.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il comitato direttivo della scuola.

La scuola superiore svolge la sua attività, sulla base di un piano annuale di attuazione del programma triennale, approvato dal Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro degli affari esteri, sentiti il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo della scuola, emana con proprio decreto, che ne disciplina l'attività ed il funzionamento, l'ordinamento della scuola superiore per le relazioni esterne.

L'ordinamento tiene conto dei contenuti degli accordi sindacali nella materia, in attuazione degli articoli 3 e seguenti della legge 29 marzo 1983, n.93. L'ordinamento disciplina, altresì l'accesso ai corsi del personale dipendente da altre amministrazioni, nonché forme e modi di collaborazione con la scuola superiore della pubblica amministrazione, università ed altri enti.

A decorrere dal 180° giorno dall'entrata in vigore della presente legge è soppresso l'istituto diplomatico.

Sono abrogati gli articoli 87, 88, 89, 90, 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

ART. 18.

(Classificazione, istituzione, soppressione degli uffici all'estero).

L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — Gli uffici all'estero comprendono:

a) le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in ambasciate, denominate missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali;

b) gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e II categoria, e sono classificati in consolati generali di I classe, consolati generali, consolati, vice consolati, agenzie consolari.

L'istituzione e la soppressione delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze permanenti sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I e II categoria e l'individuazione degli uffici consolari cui sono attribuite anche funzioni commerciali sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, previo parere del consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

In città sedi di missione diplomatica o di ufficio consolare di I categoria non possono essere istituiti uffici consolari di II categoria.

I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ».

ART. 19.

(Composizione e organizzazione degli uffici all'estero).

Ciascun ufficio all'estero comprende nel proprio organico i posti per il personale di ruolo, non di ruolo e a contratto a seconda delle funzioni da assolvere.

Nessun dipendente dello Stato o di altro ente pubblico può prestare servizio negli uffici all'estero se non è previsto il relativo posto in organico.

È vietato il conferimento a titolo onorifico di incarichi presso uffici all'estero.

Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari, navali ed aereonautici, nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 2, terzo comma della presente legge.

L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

ART. 20.

(Struttura delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze permanenti).

Le missioni diplomatiche e le rappresentanze permanenti sono strutturate in settori di livello dirigenziale ed in un ufficio di segreteria.

I settori curano le attività connesse agli affari politici, agli affari economico-finanziari, agli affari sociali e di tutela dell'emigrazione, alla cooperazione culturale, scientifica e tecnica, alla cooperazione anche con i paesi in via di sviluppo ed alle altre competenze che il Ministro con proprio decreto ritenga di attribuire alle missioni diplomatiche. Il Ministro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, all'unificazione di più settori in re-

lazione alle esigenze funzionali delle singole missioni diplomatiche e rappresentanze permanenti.

Il capo missione, sulla base dei princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici, tenuto conto anche delle situazioni ambientali dei singoli paesi ospitanti, stabilisce l'organizzazione del lavoro interno a ciascun settore e dell'ufficio di segreteria d'intesa con le organizzazioni sindacali presenti nella sede, secondo le norme generali che ne prevedono la contrattazione.

ART. 21.

(Struttura degli uffici consolari di I categoria).

L'ufficio consolare è organizzato in cinque unità organiche, relative ai servizi amministrativi, all'intendenza e all'amministrazione, al lavoro e assistenza sociale, all'attività commerciale, alle attività culturali e scolastiche ed in una unità operativa di supporto che provvede ai servizi di archivio, segreteria e cifra.

I servizi amministrativi si articolano nelle unità operative relative ai passaporti, visti e leva, stati civile ed elettorale, notarile e certificazione.

I servizi di amministrazione ed intendenza si articolano nelle unità operative di cassa e contabilità attiva, contabilità passiva e rendicontazione, intendenza. Essi comprendono anche un gruppo di lavoro che cura i servizi di ricezione, quelli logistici ed il centralino.

I servizi di lavoro ed assistenza sociale si articolano nelle unità operative di assistenza sociale, assicurazioni sociali, vertenze di lavoro.

Per lo svolgimento della sua attività istituzionale il capo dell'ufficio consolare si avvale della collaborazione di un console aggiunto con funzioni vicarie, di un vice console e di un direttore didattico e di un preside.

Il Ministro identifica, con proprio decreto, le eventuali altre competenze da attribuire agli uffici consolari.

Il Ministro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione. e d'intesa con le or-

ganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ferma restando la prestazione di tutti i servizi previsti dal primo comma del presente articolo, all'accorpamento del numero delle unità organiche, in relazione alle dimensioni dell'ufficio consolare ed alle esigenze funzionali dell'amministrazione nonché alla individuazione degli uffici consolari nel cui organico non sono previsti i posti di console aggiunto con funzioni vicarie, di viceconsole, di direttore didattico e di preside.

ART. 22.

(Istituzione, qualificazione e ripartizione dei posti in organico degli uffici all'estero).

I posti in organico degli uffici all'estero, di cui all'articolo 19 della presente legge, sono istituiti in corrispondenza delle funzioni di cui all'allegata tabella 1.

L'istituzione e la soppressione dei posti in organico per ciascun ufficio all'estero sono disposti, in relazione alle esigenze di servizio, su proposta del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 23.

(Funzioni e poteri consolari).

Le funzioni ed i poteri attribuiti dalle norme in vigore all'autorità consolare sono esercitati, in conformità alle convenzioni e agli usi internazionali, dai responsabili dell'unità organica e dell'unità operativa che provvedono materialmente all'espletamento del servizio, secondo un regolamento da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il regolamento deve procedere all'attribuzione della necessaria autonomia e conseguente responsabilità per l'emanazione

degli atti ed il compimento delle attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, in relazione alla complessità degli stessi, graduandola secondo la tipologia delle attività previste nei profili professionali ed i contenuti di autonomia e responsabilità delle relative qualifiche funzionali di inquadramento.

Il regolamento sarà modificato con le medesime procedure previste dal presente articolo ed in relazione alle modifiche che potranno intervenire sia per gli atti ed attività attribuiti alla competenza degli uffici consolari, sia per qualifiche e profili professionali degli operatori.

ART. 24.

(Responsabilità del capo dell'ufficio consolare).

La responsabilità derivante dall'esercizio delle funzioni e dei poteri consolari, in base al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, di competenza esclusiva del capo dell'ufficio consolare, non forma oggetto del regolamento previsto nel precedente articolo 23 ed è in ogni caso del capo della rappresentanza.

Ove manchi l'ufficio consolare, le relative funzioni vengono espletate dalla missione diplomatica e la responsabilità nonché l'esercizio dei poteri di cui al comma precedente sono attribuiti al capo della missione stessa.

ART. 25.

(Fondo per l'ammodernamento delle strutture consolari e per l'innovazione tecnologica).

È costituito il fondo per l'innovazione tecnologica e l'ammodernamento della rete consolare.

Il fondo garantisce la disponibilità di 10 miliardi di lire da utilizzarsi in cinque anni in ragione di due miliardi per ciascun anno.

Il fondo, gestito dagli uffici del segretario generale del Ministero, finanzia, fino alla concorrenza massima di un miliardo, studi, acquisto di strumentazione, programmi di automazione e formazione del personale, tali da garantire la realizzazione di una rete informativa e di una banca dati integrata utile alla tenuta di una anagrafe dei connazionali all'estero.

Il Ministro degli affari esteri entro il 30 gennaio di ciascun anno riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sullo stato di attuazione del programma previsto dal presente articolo e sulla gestione del relativo fondo.

PARTE SECONDA

NORME RELATIVE AL PERSONALE

ART. 26.

(Carriera diplomatica, dirigenza amministrativa e qualifiche funzionali).

Il personale del Ministero degli affari esteri è composto dagli appartenenti, secondo le specifiche e gli organici di cui alle tabelle allegate alla presente legge:

a) alla carriera diplomatica;

b) alla dirigenza amministrativa;

c) alle qualifiche funzionali;

d) alle categorie non di ruolo, corrispondenti ad alcune qualifiche funzionali ed ai profili professionali in esse previsti, il cui rapporto di lavoro è disciplinato o da un contatto regolato secondo la legge italiana o da un contratto regolato secondo la legge locale, nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge e dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Il personale dell'amministrazione degli affari esteri esercita le funzioni inerenti al grado rivestito, alla carriera, ruolo o qualifica cui appartiene.

Il personale appartenente alle qualifiche funzionali in servizio all'estero che.

per passaggio ad una qualifica superiore, si trovi ad occupare un posto non corrispondente a quello previsto dalla nuova qualifica, può continuare ad occupare il posto stesso per un tempo richiesto da esigenze di servizio non superiore ad un anno.

Al personale in servizio all'estero non possono essere affidate altre funzioni o mansioni in aggiunta a quelle inerenti al posto di organico ricoperto, come risulta dall'applicazione della presente legge, dalla tipologia delle attività del profilo professionale o del contratto relativo.

La carriera diplomatica continua ad essere regolata dall'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed al titolo I, capo II, sezione I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificati dalla presente legge.

ART. 27.

(Norme particolari per l'accesso alla carriera diplomatica).

Alla qualifica iniziale della carriera diplomatica si accede esclusivamente mediante un corso di formazione al quale si è ammessi per concorso pubblico per titoli ed esami.

L'esame di ammissione al corso di formazione tende ad accertare la preparazione culturale del candidato e si articola nelle seguenti prove:

1) una prova culturale;

2) cinque prove scritte di cui due di lingue estere.

Gli idonei sono ammessi in ordine di graduatoria e fino a concorrenza del numero dei posti fissati da apposito bando al corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica.

Il bando fissa un numero di posti superiore del 25 per cento a quello previsto per gli idonei da ammettere alla qualifica iniziale della carriera diplomatica.

Il corso di formazione, della durata non inferiore a diciotto mesi, si conclude con un giudizio di idoneità.

Il Ministro degli affari esteri, previa delibera del consiglio di amministrazione del Ministero, fissa il numero dei posti da ricoprire ogni due anni nella qualifica iniziale della carriera diplomatica.

Il regolamento, previo parere del consiglio di amministrazione, fissa i criteri e le modalità del giudizio di idoneità su cui si fondano le valutazioni espresse al termine del corso di formazione.

I candidati che abbiano frequentato il corso di formazione e che, pur essendo stati dichiarati idonei, non abbiano conseguito l'accesso alla qualifica iniziale della carriera diplomatica, ottengono, su loro domanda, l'immissione nella qualifica iniziale della carriera diplomatica per quel numero di posti rimasti comunque scoperti nei due anni successivi.

I medesimi candidati, a domanda, vengono altresì inseriti in un'apposita graduatoria per coprire posti di funzionari di livello iniziale in organizzazioni internazionali.

Al concorso per l'accesso alla carriera diplomatica possono partecipare coloro che, oltre ai requisiti previsti dalla normativa generale, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, con esclusione di ogni equiparazione;

b) età non superiore ai 32 anni;

c) sana e robusta costituzione fisica;

d) diploma di laurea come specificato nel regolamento.

I candidati tenuti al servizio di leva che siano ammessi a frequentare il corso di formazione ottengono il rinvio della prestazione del servizio militare. Per coloro che conseguono la nomina nella carriera diplomatica il rinvio si estende fino al termine del periodo di prova.

Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il trenta per cento dei posti è riservato ai dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali, a quelle ad esaurimento di ispettore generale ed ispettore superiore, nonché alle qualifiche funzionali non inferiori alla sesta in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e,

limitatamente per gli appartenenti alle qualifiche non dirigenziali o equiparate, con almeno cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche stesse. Per il personale in servizio nell'amministrazione statale che concorra per l'accesso alla carriera diplomatica, si prescinde dal limite di età.

ART. 28.

(Accesso alla dirigenza amministrativa ed ai profili professionali).

L'accesso alla dirigenza amministrativa avviene mediante concorso.

L'ammissione al concorso è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

I concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali nei profili professionali, i cui contingenti di dotazione organica sono previsti nel Ministero degli affari esteri, sono disciplinati, sulla base delle norme di cui alle leggi 11 luglio 1980, n. 312, e 29 marzo 1983, n. 93, con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il regolamento disciplina anche, in base alla proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione, con norme integrative l'accesso alle qualifiche funzionali nei profili professionali utilizzati al Ministero degli affari esteri in relazione alla particolare organizzazione del lavoro.

Le norme integrative devono prevedere inoltre, che l'accesso ai profili della VIII qualifica funzionale, nonché alle qualifiche dirigenziali, avviene previo concorso per titoli per la partecipazione ad un corso di formazione per l'accesso ai predetti profili e qualifiche, di durata non superiore a undici mesi, con esame finale.

Il superamento dell'esame finale consente l'immissione nella qualifica.

In caso di superamento dell'esame finale il periodo del corso stesso sostituisce a tutti gli effetti il periodo di prova.

I corsi, aperti al personale in servizio nelle amministrazioni statali, devono prevedere la partecipazione alle attività didattiche per una durata giornaliera non superiore a quattro ore.

L'attività didattica deve essere svolta in orario pomeridiano, per consentire la partecipazione di chi esplica attività lavorativa.

Il personale al quale, in base alle disposizioni vigenti, si applicano le riserve di posti per gli interni può partecipare all'esame finale di cui al quinto comma del presente articolo, anche senza aver frequentato il corso di cui al citato comma del presente articolo.

ART. 29.

(Formazione e qualificazione professionale).

L'amministrazione degli affari esteri adotta ogni iniziativa atta a conseguire il più elevato livello di formazione e qualificazione professionale di tutto il personale dipendente, in particolare mediante corsi e mediante una appropriata rotazione del personale stesso in differenti posti e funzioni al Ministero ed all'estero e comunque secondo i princìpi di cui alla legge 29 marzo 1983, n.93.

Oltre ai corsi specificamente indicati all'articolo 17 della presente legge, il ministro, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può incaricare la scuola superiore per le relazioni esterne di organizzare altri corsi ed anche di consentire la partecipazione del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri a corsi tenuti da altre amministrazioni, istituti o enti in Italia ed all'estero.

La partecipazione ai corsi è valutata ai fini delle promozioni e dell'accesso alle qualifiche ed ai profili professionali nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge e sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, emanato sentito il consiglio di amministrazione, e per le qualifiche funzionali previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Durante il periodo dei corsi il personale presta servizio negli uffici solo se ciò sia compatibile con le esigenze dei corsi stessi, secondo quanto disposto dal decreto di cui al comma precedente.

Le spese per i corsi suddetti e quelle necessarie per la partecipazione del personale sono a carico dell'amministrazione.

Il regolamento, ove occorra, indica i criteri direttivi cui debbono essere informati i corsi in conformità a quanto disposto al primo comma e stabilisce le materie di insegnamento fondamentali e quelle complementari, le esercitazioni pratiche e le modalità per l'accertamento del profitto, anche eventualmente mediante prove finali.

ART. 30.

(Ordinamento e funzioni della carriera diplomatica).

Ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica è affidato il servizio delle relazioni con l'estero. I funzionari diplomatici esercitano le loro funzioni, sul piano dei rapporti internazionali bilaterali e multilaterali, nei settori politico-diplomatico, consolare, economico, finanziario, commerciale, sociale e dell'emigrazione, culturale, di informazione e stampa, della cooperazione scientifica e tecnica, tecnologica e allo sviluppo.

La carriera diplomatica, per la natura delle funzioni attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, è retta dall'ordinamento risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e dalle disposizioni della presente legge.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati.

ART. 31.

(Trattamento economico).

I candidati ammessi al corso di formazione per l'accesso alla carriera diploma-

tica godono del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti dello stato inquadrati nella VII qualifica funzionale iniziale, per la durata dell'intero corso.

Coloro che superano l'esame finale sono inquadrati, con decorrenza giuridica dalla data dell'inizio del corso e con decorrenza economica dalla data dell'atto formale attestante il superamento del corso stesso nella qualifica di segretario.

Il trattamento economico delle qualifiche della carriera diplomatica è stabilito sulla base dei parametri di cui alla tabella 2.

Il trattamento economico relativo al parametro 100 è pari a quello del dirigente generale di livello C.

ART. 32.

(Qualifiche della carriera diplomatica e dotazioni organiche).

I gradi di consigliere di ambasciata e di consigliere di legazione sono unificati nell'unica qualifica di consigliere, con la dotazione organica risultante dalla somma delle rispettive dotazioni organiche.

I gradi di primo segretario di legazione e di segretario di legazione sono unificati nella qualifica di segretario, con la dotazione organica risultante dalla somma delle rispettive dotazioni organiche.

Per l'accesso alla qualifica di consigliere si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relative alla promozione a consigliere di legazione, considerando la qualifica di segretario corrispondente al grado di primo segretario di legazione.

Per l'accesso alla qualifica di ministro plenipotenziario di seconda classe si applicano le disposizioni contenute nel citato decreto n. 18 del 1967, considerando la qualifica di consigliere corrispondente al grado di consigliere di ambasciata.

Le dotazioni organiche delle qualifiche della carriera diplomatica sono quelle risultanti dall'allegata tabella 3.

ART. 33.

(Promozioni).

Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti elle disponibilità complessive dei posti della qualifica cui si deve accedere.

Qualora le vacanze complessive nell'anno siano inferiori a un quinto del numero dei funzionari della qualifica immediatamente precedente, con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica stessa se consiglieri e dodici se segretari, le nomine alle qualifiche di ministro plenipotenziario di II classe e le promozioni a consigliere sono conferite anche in soprannumero fino alla concorrenza di un terzo degli aventi diritto con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica di consigliere per le nomine a ministro plenipotenziario di II classe e, con almeno dodici anni di anzianità in carriera per le promozioni alla qualifica di consigliere.

Le posizioni soprannumerarie sono riassorbite a seguito del prodursi, in ciascuna delle predette qualifiche di vacanze eccedenti la predetta aliquota di un terzo, e per avanzamento o cessazione dal servizio dei funzionari che si trovano in posizione soprannumeraria.

ART. 34.

(Funzioni all'estero).

Le funzioni all'estero previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per il grado di consigliere di ambasciata sono attribuite, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, al consigliere con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica.

Le funzioni all'estero previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per il grado di primo segretario sono attribuite, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, al segretario con almeno quattro anni e sei mesi di anzianità nella qualifica.

Le funzioni di capo missione diplomatica, su proposta del Ministro degli affari esteri e, quelle di Ministro consigliere e di console generale di I classe possono essere attribuite ai consiglieri con almeno diciotto anni di anzianità di servizio nella carriera, dei quali almeno due trascorsi in sedi disagiate e cinque anni presso il Ministero.

ART. 35.

(Specializzazioni e qualificazioni).

La carriera diplomatica è costituita di un unico ruolo.

I funzionari che la compongono possono possedere specializzazioni che si acquisiscono fin dal corso di formazione secondo criteri e modalità stabiliti nel regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 36.

(Corso di superiore formazione - Requisiti per la promozione alla qualifica di consigliere).

Il corso di superiore formazione professionale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dura almeno sei mesi ed è frequentato dai funzionari con qualifica di segretario, i quali siano possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di cui alle lettere *b), c), d)* ed *e)* dell'articolo 107 del decreto sopracitato per partecipare al concorso per la promozione a consigliere.

I funzionari che frequentano il corso non possono svolgere alcuna attività di ufficio.

ART. 37.

(Qualifiche e funzioni dirigenziali - Dotazioni organiche).

L'ordinamento del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali ivi com-

presi i ruoli degli esperti nella ricerca storico-diplomatica e in crittografia, informatica e telecomunicazioni, è quello che risulta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

Le rispettive dotazioni organiche sono quelle risultanti dalla tabella 3 allegata alla presente legge.

ART. 38.

(Funzioni all'estero del personale con qualifica dirigenziale).

Salve le norme attualmente in vigore, al personale con qualifiche dirigenziali dei ruoli del Ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni di capo di consolato generale o di consolato generale di I classe, se dirigente generale, di console o console generale aggiunto presso consolato generale di I classe, o capo di consolato di I classe, se dirigente superiore, di capo di consolato, console aggiunto presso consolato generale di I classe o di console presso consolato generale, se primo dirigente.

ART. 39.

(Funzioni all'estero del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali).

Salvo i casi di direzione degli uffici all'estero, espressamente previsti dalle norme della presente legge, o dalle altre disposizioni attualmente in vigore, il personale inquadrato nei profili professionali previsti nelle qualifiche funzionali esercita all'estero esclusivamente funzioni che richiedono lo svolgimento delle attività previste dal profilo professionale di appartenenza, come risulta dalla allegata tabella 1.

ART. 40.

(Attribuzione di funzioni).

Le funzioni all'estero di capo di ufficio consolare sono attribuite al personale in-

quadrato nelle qualifiche funzionali, in base alla tabella 1 allegata, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Il personale inquadrato nei profili professionali di ottava qualifica funzionale svolge all'estero funzioni di primo commissario per gli affari amministrativi, contabili, commerciali, sociali, tecnici, a seconda del profilo professionale di inquadramento, se in possesso di una anzianità nella qualifica non inferiore a sette anni, o funzioni di commissario per gli affari amministrativi, contabili, commerciali, sociali, tecnici, a seconda del profilo professionale di inquadramento, se in possesso di una anzianità nella qualifica inferiore a sette anni.

Con le medesime anzianità previste nel comma precedente ed a seconda del profilo professionale di inquadramento, il personale inquadrato nella settima qualifica svolge all'estero funzioni di commissario aggiunto per gli affari amministrativi, contabili, commerciali, sociali, tecnici, e di vice commissario per gli affari amministrativi, contabili, commerciali, sociali, tecnici; il personale inquadrato nei profili professionali di sesta qualifica svolge all'estero funzioni di cancelliere capo, assistente commerciale capo, perito tecnico capo, e di cancelliere, assistente commerciale, perito tecnico; il personale inquadrato nei profili professionali di quinta qualifica svolge all'estero funzioni di operatore capo e di operatore; il personale inquadrato nei profili professionali di quarta qualifica svolge all'estero funzioni di operatore di supporto e di aiuto operatore di supporto.

ART. 41.

(Posti in organico del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali).

Ferme restando le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale, risultanti dal primo inquadramento previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali per il Ministero degli affari esteri è incrementata di 1.565 unità.

Tali incrementi sono attribuiti, in relazione ai fabbisogni funzionali dell'amministrazione, a ciascuna qualifica funzionale, sulla base di un'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che dovrà prevedere anche i contingenti di organico di ogni singolo profilo professionale, con decreto del Ministro degli affari esteri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 42.

(Residenze disagiate).

Con decreto del Ministro degli affari esteri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per la notevole distanza dall'Italia o per le condizioni di vita o di clima, e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per più gravose condizioni di vita o di clima.

ART. 43.

(Pubblicazioni e conferenze).

L'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

ART. 44.

(Impiegati assunti a contratto presso gli uffici all'estero - Contingente, luogo di reclutamento e cittadinanza).

L'amministrazione degli affari esteri può assumere, nel limite complessivo di mille unità, personale a contratto, per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria in paesi che presentino particolari difficoltà linguistiche o ambientali, situati in aree geografiche da determinare ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri. emanato di concerto con il Mini-

stro del tesoro, sentito il parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Nel predetto contingente sono compresi gli impiegati a contratto assunti ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1979, n. 18, e 31 luglio 1980, n. 618, nonché delle leggi 17 luglio 1970, n. 569, e 13 agosto 1980, n. 462.

Annualmente vengono messi a concorso, in misura non superiore al sessanta per cento, i posti degli impiegati a contratto resisi vacanti per fine rapporto o per passaggio nei ruoli organici, secondo le modalità previste dal successivo articolo 46.

Gli impiegati a contratto svolgono mansioni corrispondenti ai profili professionali di quarta e quinta qualifica professionale contenute in contratti tipo, definiti d'intesa tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Per particolari esigenze di servizio il Ministro degli affari esteri, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, può autorizzare, nei limiti del contingente di cui al primo comma e comunque nella misura massima di cento unità di detto contingente, l'assunzione di personale a contratto cui affidare funzioni previste per profili della sesta qualifica funzionale, sempreché sussista la necessità di provvedere allo svolgimento di mansioni di traduzione e di interpretariato per lingue di difficile apprendimento.

Il contingente di 1.000 unità, come sopra indicato deve essere ricoperto per non più del trenta per cento dei posti da personale a contratto di cittadinanza italiana.

Gli articoli 152 e 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e gli articoli 1, 2 e 3 della legge 13 agosto 1980, n. 462, sono abrogati.

ART. 45.

(Regime dei contratti).

I contratti stipulati con cittadini italiani, a prescindere dal possesso di altra cittadinanza sono regolati, a domanda dell'interessato, dalla legge italiana, secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni anche aldilà del limite del 30 per cento del contingente di 1.000 unità di cui al sesto comma dell'articolo 44, per i casi previsti al quinto comma del presente articolo.

I contratti stipulati con persone non in possesso della cittadinanza italiana sono regolati dalla legge del luogo, salvo quanto espressamente previsto dalle norme attualmente in vigore.

Ove le disposizioni locali non stabiliscano, o statuiscano soltanto in modo manifestamente insufficiente, il trattamento di sicurezza sociale e quello per carichi di famiglia e per anzianità di servizio, l'amministrazione può applicare le disposizioni della legge italiana, in quanto applicabili o conformarsi a quanto praticato da altre rappresentanze diplomatiche e uffici consolari del luogo.

Nel caso di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana dopo la stipula dei contratti regolati da legge locale, questi possono a domanda dell'interessato, essere convertiti o rinnovati alla scadenza come contratti regolati dalla legge italiana, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, nel limite dell'aliquota prevista dal sesto comma del precedente articolo 44.

Non è consentita l'assunzione di cittadini italiani con contratto stipulato ai sensi della presente legge, qualora esistano domande di conversione del contratto regolato da legge locale in contratto regolato da legge italiana presentate da cittadini italiani e non ancora accolte, perché il relativo contingente risulta esaurito.

L'articolo 154 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e l'articolo 4 della legge 13 agosto 1980, n. 462, sono abrogati.

ART. 46.

(Requisiti e modalità per l'assunzione del personale a contratto).

L'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Possono essere assunti a contratto coloro che abbiano compiuto il diciottesimo e non ancora superato il quarantesimo anno di età, che siano di buona condotta e di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali devono essere impiegati. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni previste dai rispettivi contratti. Nella valutazione dell'attitudine a svolgere le mansioni si tiene conto, tra l'altro, della conoscenza delle lingue, di quella dell'ambiente, degli usi locali, del corso degli studi effettuati e dei titoli conseguiti.

Le condizioni di cui al comma precedente sono accertate mediante idonea prova di esame. Il Ministero sulla base del risultato delle prove, autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto.

I contratti sono approvati con decreto del Ministro.

I criteri e le modalità di assunzione sono demandati ad un regolamento emanato previo parere del consiglio di amministrazione e d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

È fatto divieto di effettuare qualsiasi nuova assunzione di personale a contratto sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente ».

Il regolamento di cui al quinto comma dell'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal presente articolo, è emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 47.

(Retribuzione degli impiegati a contratto).

Il primo comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione annua base, che comprende ogni forma di compenso ordinario o straordinario con la esclusione degli aumenti per carico di famiglia, è fissata dal contratto tenuto conto delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede, di intesa con le organizzazioni sindacali italiane maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La retribuzione stessa varia in relazione alle mansioni di impiego indicate nel contratto d'impiego e non può superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, operatore, aiuto operatore di supporto ».

ART. 48.

(Durata del contratto non regolato dalla legge locale - Retribuzione).

Il contratto di prima assunzione ha termine alla fine del primo anno solare successivo alla stipulazione.

In caso di successiva conferma in servizio il nuovo contratto è stipulato a tempo indeterminato.

La retribuzione annua base è fissata, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo i criteri e nei limiti stabiliti nel primo comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dall'articolo 47 della presente legge, ad eccezione della valuta di pagamento che, per i contratti regolati dalla legge italiana, deve essere la stessa adottata per il pagamento dell'indennità di servizio del personale di ruolo della stessa sede.

Tale retribuzione non può essere complessivamente inferiore, in relazione alle mansioni di impiego, al 75 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato a ricoprire rispettivamente le fun zioni previste per i profili professionali d quarta, quinta e sesta qualifica funzio nale. Si applica il quinto comma dell'ar ticolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La retribuzione base è determinata in modo uniforme per paese e per mansione Può essere consentita in via eccezionale nello stesso paese, una retribuzione di versa per quei centri che presentano un divario particolarmente sensibile nel co sto della vita.

La retribuzione è aumentata rispetti vamente del 20 per cento per il coniuge e del 5 per cento per ciascun figlio a ca rico, rapportata alla retribuzione mas sima del 95 per cento di quella spettante all'impiegato a contratto che svolge man sioni corrispondenti a quelle di un profilo professionale di sesta qualifica funzionale

Se entrambi i coniugi sono dipendent della amministrazione statale, gli aument per i figli sono corrisposti ad uno de due.

Al personale non coniugato e con prole spetta per il primo dei figli a carico un aumento della retribuzione del 15 per cento, calcolato come al precedente sesto comma.

L'articolo 162 del decreto del Presi dente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, è abrogato.

ART. 49.

(Congedo).

L'articolo 163 del decreto del Presi dente della Repubblica 5 gennaio 1967, n 18, è sostituito dal seguente:

« Il contratto prevede un congedo or dinario annuale pari a quello stabilito per gli impiegati civili dello Stato.

L'impiegato non può rinunciare al congedo. Per esigenze di servizio il godi-

mento del congedo ordinario può essere rimandato all'anno successivo. Non possono essere cumulati più di due periodi di congedo ordinario annuale.

I congedi straordinari previsti nei contratti a tempo indeterminato sono disciplinati in modo uniforme a quelli stabiliti per il personale di ruolo e con le stesse modalità e procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 ».

ART. 50.

(Assicurazioni sociali).

L'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 165. — Il contratto d'impiego prevede le assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti gestite dall'INPS.

Per l'assistenza sanitaria si applicano, in analogia a quanto previsto per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede le medesime norme che regolano il personale di ruolo, sempre che le corrispondenti forme di protezione sociale non siano stabilite con carattere di obbligatorietà dalla legislazione locale.

Qualora in detti paesi le prestazioni assicurative siano manifestamente insufficienti, il Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro stabilisce la possibilità di una assicurazione integrativa presso l'INPS.

Il contratto d'impiego prevede altresì la concessione di un equo indennizzo nelle stesse misure stabilite per le corrispondenti categorie degli impiegati di ruolo, qualora l'impiegato a contratto, a causa di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio subisca la perdita totale o parziale dell'integrità fisica ».

ART. 51.

(Risoluzione del contratto).

Il secondo comma dell'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5

gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Il contratto a tempo indeterminato può essere risolto da parte dell'impiegato con preavviso di tre mesi. Da parte dell'amministrazione il contratto è risolto nei casi seguenti:

a) per incapacità professionale, per scarso rendimento, per motivi disciplinari;

b) per motivi straordinari, a giudizio del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione;

c) per riduzione di personale nella sede di servizio dell'impiegato a contratto, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In tale ipotesi, l'impiegato a contratto può essere trasferito, a domanda, in altra sede della stessa area geografica ».

ART. 52.

(Concorso per ammissione ai ruoli organici).

Il primo comma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati con contratto a tempo indeterminato possono accedere, mediante concorsi per titoli ad esami loro riservati per il passaggio nelle qualifiche quarta, quinta e sesta, nei profili corrispondenti alle mansioni indicate nel contratto e prevalentemente svolte nella sede di servizio ».

Dopo il settimo comma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono aggiunti i seguenti:

« Il personale a contratto deve effettuare, dopo due anni dalla sua immissione nelle qualifiche funzionali, almeno un biennio di servizio presso l'amministrazione centrale.

Gli impiegati assunti ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente norma, purché in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione del limite di età, possono essere inquadrati, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, al livello iniziale delle qualifiche quarta, quinta e sesta del Ministero degli affari esteri, corrispondenti alle categorie di appartenenza.

Tale inquadramento ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente norma ed è effettuato in soprannumero da riassorbire secondo le modalità indicate all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Ai fini della determinazione dell'anzianità utile a pensione, il servizio prestato in qualità d'impiegato locale ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, è considerato come servizio non di ruolo riscattabile ».

ART. 53.

(Esperti).

L'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 168. — L'amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari del Ministero degli affari esteri, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici anche economici o delle università, anche private e, qualora ritenuto necessario, altri esperti, purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che essi sono destinati a ricoprire. L'incarico è a termine e non crea aspettativa di impiego

stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.

L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma del precedente comma, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ed assume *in loco* la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 143, 144 e 147 in quanto applicabili, e le disposizioni della parte terza per essi previsti.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro del tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono conferiti per un massimo di tre anni e non sono rinnovabili per più di una volta. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro degli affari esteri.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di quarantacinque.

Gli esperti che l'amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di cento.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea ».

Le qualifiche con le quali sono utilizzati gli esperti sono quelle di cui all'articolo 32 della presente legge.

PARTE TERZA

TRATTAMENTI ECONOMICI INTEGRATIVI

ART. 54.

(Adeguamento di norme inerenti l'indennità di servizio all'estero).

L'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 171. — L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata.

Essa è costituita:

a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella 19;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative ai singoli uffici determinate automaticamente secondo coefficienti da fissarsi annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 172;

c) da ulteriori quote di maggiorazioni per servizio prestato in sede disagiata o particolarmente disagiata. Tali quote di maggiorazione sono calcolate in misura uguale per tutto il personale in servizio in una determinata sede, con variazione da sede a sede, in relazione all'entita del particolare disagio, secondo criteri e modalità rivisti annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. Tali quote non possono comunque superare il 20 per cento dell'indennità di servizio fissata per la sede per il posto di primo segretario.

In relazione alle speciali finalità dell'indennità di servizio all'estero i coefficienti sono fissati, sentite le organizza-

zioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con revisione obbligatoria almeno anno per anno:

a) sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti da periodiche pubblicazioni e statistiche dell'ONU, del Fondo monetario internazionale e locali, nonché delle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica, e in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dei rapporti degli ispettori del ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile;

b) tenuto conto tra l'altro:

1) delle necessità di rappresentanza derivanti dalla funzioni esercitate, con particolare riguardo a determinate esigenze delle singole sedi;

2) delle particolari condizioni locali, anche in relazione agli eventuali disagi di sede;

3) del costo degli alloggi, del personale domestico e dei servizi;

4) del corso dei cambi.

Le variazioni, in aumento o in diminuzione, di cui alla lettera *b)* del comma secondo del presente articolo sono indipendenti dall'entità dello stanziamento previsto dal bilancio dello Stato per il Ministero degli affari esteri. Le eventuali necessarie integrazioni sono approvate con nota di variazione al bilancio dell'anno in riferimento ».

La tabella 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge.

ART. 55.

(Aumenti per situazione di famiglia).

Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

« L'indennità di servizio all'estero è aumentata, a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita, nella misura di una somma pari al 20 per cento dell'indennità di servizio e comunque in misura non inferiore al 20 per cento dell'indennità di servizio spettante per la stessa sede al primo segretario.

L'aumento di cui al comma precedente non compete nei casi di nullità, annullamento o scioglimento del matrimonio, separazione giudiziale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimento di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati.

All'impiegato capo famiglia coniugato spetta, per ogni figlio a carico, un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 5 per cento dell'indennità spettante al primo segretario per la stessa sede di servizio.

All'impiegato non coniugato ed a quello cui si applica il secondo comma spetta per il primo e per ogni altro figlio a carico un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari rispettivamente al 15 per cento ed al 5 per cento dell'indennità di servizio del primo segretario di cui al primo ed al terzo comma ».

Il quinto comma dell'articolo 173 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è abrogato.

ART. 56.

(Indennità di sistemazione).

Il secondo comma dell'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di sistemazione è fissata nella misura di un sesto dell'indennità annua spettante per il posto di destinazione, ove si tratti di sede normale, e di un quinto e un quarto della predetta indennità annua ove si tratti rispettivamente di sede disagiata e particolarmente disagiata. Tale indennità non deve essere

comunque inferiore a quella spettante per la stessa sede al primo segretario. L'indennità stessa è ridotta del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggi a carico dello Stato ».

ART. 57.

(Indennità di richiamo dal servizio all'estero).

L'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 176. — Al personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia spetta una indennità per far fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonché con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.

L'indennità è corrisposta nella misura di tre mensilità dell'indennità di servizio spettante per la sede estera di provenienza ad un primo segretario, maggiorata degli eventuali aumenti per situazioni di famiglia, calcolati nelle stesse misure di cui al secondo comma dell'articolo 175.

L'indennità di richiamo è corrisposta per intero in caso di servizio prestato all'estero per almeno quattro anni in sede normale, tre anni in sede disagiata e due anni in sede particolarmente disagiata. Nei casi di permanenza all'estero per periodi inferiori a quelli anzidetti, l'indennità è corrisposta in misura di tanti ratei mensili per quanti sono i mesi di servizio prestati all'estero, salvo che il rientro non sia motivato da ragioni di carattere eccezionale e comunque non imputabile alla volontà del dipendente.

L'indennità di cui al presente articolo è pagata all'estero nella sede di servizio entro i trenta giorni antecedenti la cessazione del servizio per il rientro in Italia. Essa è liquidata nella stessa valuta di pagamento dell'indennità di servizio.

L'indennità così calcolata è ridotta rispettivamente del 30 per cento e del 20 per cento per i titolari di ambasciate e legazioni o rappresentanze diplomatiche equiparate.

Resta assorbita l'indennità di sistemazione prevista dall'articolo 18 della legge 15 aprile 1961, n. 291 ».

ART. 58.

(Residenze di servizio).

Il secondo comma dell'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di ministro o ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche nonché ai titolari di consolati generali di classe. Al personale che beneficia di alloggio fornito dall'amministrazione viene applicata una ritenuta nella misura prevista dal quinto comma dell'articolo 178 ».

ART. 59.

(Contributo spese per abitazione).

L'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 178. — L'amministrazione degli affari esteri cura direttamente il reperimento degli alloggi e, ove si tratti di immobili in locazione, il pagamento dei canoni di locazione delle abitazioni per il personale in servizio all'estero.

Tali abitazioni possono essere, a domanda, assegnate al personale fornite di mobilia, in particolare nelle sedi lontane o particolarmente disagiate per ridurre le spese di trasferimento di eventuali masserizie.

Una apposita commissione, nominata dal Ministro e composta dall'ispettore generale, da due rappresentanti del Ministero del tesoro e da due funzionari della direzione generale del personale, e, a rotazione da due dei quattro rappresentanti del personale eletti nel consiglio di amministrazione, esamina annualmente le incidenze delle relative spese sull'apposito

capitolo di bilancio (« spese per acquisto ed affitto di alloggi per il personale in servizio all'estero ») definendo, per ogni sede all'estero, le categorie di alloggi in relazione alle funzioni dei beneficiari ivi in servizio.

Il regolamento di cui all'articolo 155 stabilisce le condizioni e le modalità per le locazioni da terzi nonché il rapporto con gli assegnatari degli alloggi.

Al personale che beneficia di alloggio fornito dall'amministrazione viene applicata una ritenuta pari all'importo del canone pagato, comunque in misura non superiore al 20 per cento dell'indennità di servizio in godimento. Tale ritenuta è ridotta al 15 ed al 10 per cento per il personale in servizio rispettivamente nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.

Lo stanziamento annuo del capitolo per le spese d'abitazione non può comunque superare il 10 per cento dello stanziamento previsto per il capitolo delle indennità di servizio all'estero ».

ART. 60.

(Provvidenze scolastiche).

L'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 179. — Al personale in servizio all'estero il quale abbia figli a carico che studino in Italia o che frequentino all'estero, in località diversa dalla sede di servizio, scuole o università straniere, statali o legalmente riconosciute, è accordato, a domanda, in aggiunta agli aumenti per situazioni famiglia, un contributo mensile per ogni figlio che frequenti una scuola primaria o secondaria o che frequenti l'università, pari rispettivamente, al 5 per cento e al 10 per cento dell'indennità di servizio spettante al primo segretario per la sede di servizio del genitore.

All'impiegato che abbia figli che frequentino scuole italiane o straniere, statali o legalmente riconosciute, site nella

sede in cui presta servizio, sono rimborsate, a domanda, le rette scolastiche sostenute, per un ammontare che non superi il 10 per cento dell'indennità personale percepita nella stessa sede dal primo segretario.

Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della durata effettiva degli studi seguiti con continuità e comunque, per quanto riguarda gli studi universitari non dopo il compimento del 26° anno di età del figlio studente a carico.

Al personale di cui al primo comma spetta il pagamento di un viaggio all'anno di andata e ritorno del figlio studente dalla località di studio a quella in cui presta servizio il genitore.

Al personale richiamato dal servizio all'estero, il quale abbia figli a carico che debbano proseguire gli studi secondari iniziati presso istituzioni scolastiche straniere, è accordato, per i primi tre anni successivi al rientro, a domanda, un contributo pari all'80 per cento delle spese scolastiche complessive calcolate sulla base della media del costo di quattro scuole private, di cui due straniere, legalmente riconosciute dai rispettivi Stati esteri, site nel comune di Roma. Le scuole tipo sono indicate ogni due anni dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione, che provvede anche ad ogni altro ulteriore adempimento amministrativo, sentita la direzione generale delle relazioni culturali ».

ART. 61.

(Trattamento economico durante il congedo ordinario).

Il terzo comma dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« L'indennità personale compete inoltre per intero, e per non più di una volta all'anno, per il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio necessari per andare e tornare dall'Italia, anche se

il congedo non venga fruito in Italia. Tale periodo è stabilito per ogni sede con decreto del Ministro degli affari esteri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro ».

ART. 62.

(Spese di viaggio per congedo).

L'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 181. — Al personale in servizio all'estero ed ai familiari a carico sono annualmente rimborsate le spese di andata e ritorno per viaggi per congedo dalla sede di servizio a Roma in misura pari al costo di viaggio aereo in classe economica o per ferrovia in prima classe.

È consentito l'uso del vagone letto in compartimento doppio quando il viaggio superi la durata di sei ore. Sono inoltre ammesse a rimborso, per un importo che non può eccedere il costo del viaggio di andata e ritorno dalla sede di servizio a Roma, le spese che il personale sostiene per fruire del congedo in paese diverso da quello della sede di servizio.

Per i viaggi per congedo non sono corrisposte né diarie né indennità supplementari sui biglietti.

Fermi i termini di cui ai commi precedenti, le spese per i viaggi dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno luogo in periodi di tempo non corrispondenti a quello del congedo del dipendente ».

ART. 63.

(Trattamento di reggenza).

L'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 185. — Al personale che assume la reggenza della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare presso cui presta servizio viene attribuito in aggiunta all'indennità personale di cui gode, il seguente trattamento:

a) un quinto dell'indennità di servizio all'estero spettante al titolare quando questi continui a godere dell'intera indennità personale;

b) due quinti della suddetta indennità quando il titolare cessi in parte dal godimento dell'indennità personale;

c) tre quinti della suddetta indennità quando il titolare cessi integralmente dal godimento dell'indennità personale o in caso di vacanza di posto.

Il trattamento di reggenza compete dal terzo giorno di cessazione del servizio del titolare fino al giorno della sua riassunzione in sede.

Se la reggenza è assunta da personale di altro ufficio all'estero l'indennità di cui al primo comma è aumentata di un terzo.

Se la reggenza è assunta da personale che non goda dell'indennità di servizio all'estero spetta un trattamento di reggenza corrispondente all'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto assunto in reggenza, maggiorata degli eventuali aumenti per situazioni di famiglia ».

ART. 64.

(Spese per particolari esigenze).

L'articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 188. — È istituito il fondo per spese di rappresentanza eccezionali, allo scopo di consentire il rimborso delle spese di rappresentanza autorizzate, sostenute da ciascun dipendente e documentate, finalizzate a specifici interventi definiti dal capo missione nell'ambito del programma annuale della rappresentanza all'estero.

Il fondo, esistente presso ciascuna sede di rappresentanza diplomatica e di ufficio consolare non può superare di norma l'importo annuo del controvalore in valuta estera di 30 milioni di lire italiane, aggiornato di anno in anno nella legge finanziaria.

Possono essere ammesse a rimborso solo le spese che nell'ambito del singolo intervento eccedono il 20 per cento dell'indennità mensile di servizio all'estero del dipendente che è autorizzato ad effettuare l'intervento stesso ».

ART. 65.

(Viaggi in ferrovia).

L'articolo 191 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 191. — Per i percorsi in ferrovia spetta per tutto il personale il pagamento delle spese relative alla prima classe nonché eventuali supplementi per treno rapido e speciale.

Per i tratti in territorio nazionale, ove si abbia diritto a riduzione ferroviaria, le spese di viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa.

Ai capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari spetta il pagamento delle spese relative a un compartimento singolo in vagone letto; al restante personale quelle relative ad un posto in vagone letto.

L'uso del vagone letto è consentito qualora la durata del viaggio sia superiore alle sei ore ».

ART. 66.

(Viaggi marittimi e viaggi aerei).

L'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 192. — Per i viaggi marittimi spetta il pagamento delle spese di viaggio comprensive del passaggio e del vitto:

a) per un appartamento della categoria più elevata ai capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari;

b) in prima classe singola con bagno per il restante personale ».

L'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 193. — Per i percorsi in aereo spetta il pagamento delle spese di viaggio:

a) nella classe più elevata per i capi di rappresentanze diplomatiche e consolari;

b) in prima classe per il restante personale ».

ART. 67.

(Viaggi di corriere).

L'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 198. — Al personale incaricato del trasporto delle bolgette e dei plichi diplomatici nonché a quello cui è affidato il trasporto di materiale crittografico spetta il seguente trattamento:

a) per i percorsi ferroviari un posto di prima classe con eventuale supplemento per treno rapido, nonché l'uso del vagone letto di prima classe in compartimento singolo;

b) per i percorsi marittimi: cabina di prima classe con bagno;

c) per i percorsi aerei: uno o, se necessario, due posti nella classe spettante ai sensi dell'articolo 193, salva la facoltà del Ministero di autorizzare per esigenze di servizio il viaggio in classe superiore;

d) corresponsione di una diaria nella misura di un trentesimo dell'indennità di servizio spettante ad un pari grado in servizio nella sede di destinazione del viaggio di corriere o del trasporto del materiale crittografico.

La diaria è ridotta del 30 per cento quando il dipendente fruisca di alloggio demaniale e del 50 per cento se già fruisce di indennità di servizio all'estero.

I massimali assicurativi previsti per i viaggi di corriere di cui all'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono raddoppiati ».

ART. 68.

(Trasporto bagagli, mobili e masserizie).

L'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 199. — Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale trasferito il pagamento delle spese per il trasporto di kg 2.000, nonché di kg 500 per ciascun familiare a carico e di kg 250 per ogni domestico per il quale il personale abbia diritto al pagamento delle spese di viaggio.

Il complesso degli effetti pertinenti al personale ed al nucleo familiare può essere spedito in una o più volte e indipendentemente dalla partenza dei singoli membri del gruppo stesso.

Qualora il viaggio di taluno dei componenti il nucleo familiare stesso non abbia più luogo, non si procede al recupero della somma eventualmente spesa per la spedizione del quantitativo degli effetti spettanti per la persona non trasferitasi.

Spetta altresì il pagamento delle spese relative al trasporto di effetti oltre ai quantitativi di cui al primo comma, nei seguenti limiti:

a) kg 1.500 per i capi delle rappresentanze diplomatiche;

b) kg 500 per i funzionari aventi grado non inferiore a consigliere di ambasciata o qualifica equiparata.

I quantitativi indicati nei precedenti commi si intendono al netto di imballaggio.

L'imballaggio non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti.

Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg 100.

Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico lungo l'itinerario e ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto ed il recapito degli effetti, nonché l'eventuale magazzinaggio fino ad un massimo di trenta giorni. I massimali di peso di cui ai precedenti commi, ivi compreso l'imballaggio, sono ridotti del 50 per cento nel caso in cui il dipendente trasferito vada ad occupare un alloggio demaniale già arredato.

È pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti e delle autovetture secondo i massimali da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base di criteri che comunque garantiscano la copertura dei rischi.

Nei limiti di peso fissati dal presente articolo, le spedizioni possono essere effettuate da qualunque località in Italia alla sede di servizio e viceversa. In occasione di trasferimento da una ad altra sede all'estero, può essere effettuata fino ad un terzo del peso consentito la spedizione di effetti da e per qualunque località in Italia.

Al personale in servizio presso sedi disagiate o particolarmente disagiate sono rimborsate a domanda, le spese sostenute per il trasporto di generi alimentari acquistati in Italia, in aggiunta ai massimali di peso di cui ai precedenti commi, anche se il trasporto venga effettuato in epoca successiva al trasferimento. Con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro degli affari esteri sono definiti i massimali di peso annualmente ammessi al rimborso nonché le relative norme di applicazione.

È istituita presso il Ministero degli affari esteri una commissione formata da un dirigente generale che la presiede, da due funzionari della direzione generale del personale e dell'amministrazione, da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero dei trasporti, nonché dai rappresentanti del per-

sonale eletti nel consiglio di amministrazione, cui compete la formulazione e l'aggiornamento annuale dei massimali di spesa, per quintali, per trasporto masserizie nei vari paesi. Tale commissione esprime anche parere sulla congruità dei massimali assicurativi di cui al nono comma del presente articolo.

Al personale trasferito è data facoltà per il trasporto delle masserizie di scegliere tra il rimborso delle spese ai sensi dei precedenti commi e la corresponsione di una indennità forfettaria pari al 50 per cento delle spese complessivamente rimborsabili, con quietanza liberatoria rilasciata dal personale interessato.

Nel caso di trasloco da effettuare da una abitazione ad un'altra nella stessa sede di servizio, per cause indipendenti dalla volontà del personale, le relative spese sono ammesse al rimborso previa attestazione del capo missione in ordine alla congruità della spesa rapportata ai prezzi di mercato.

Compete inoltre il pagamento delle spese di trasporto di una autovettura o di due autovetture nel caso di nucleo familiare; per il personale che viene trasferito dall'Italia ad una sede estera il pagamento compete solo per il trasporto di due vetture di marca nazionale ».

ART. 69.

(Trasporto per aereo o automezzo).

Il secondo comma dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione può autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio a seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo fino ad un massimo di kg 50 per il dipendente e di kg 25 per ciascun familiare ».

ART. 70.

(Classi di viaggio).

Per quanto previsto agli articoli 185, 192. 193. 198 e 199 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituiti dagli articoli 63, 66, 67 e 68 della presente legge, eventuali equiparazioni di nuove classi di viaggio a quelle previste dalla normativa in vigore sono disciplinate con apposito regolamento.

ART. 71.

(Decesso durante il servizio all'estero).

Il primo comma dell'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« In caso di decesso del dipendente durante il servizio all'estero, è dovuta ai familiari una somma pari a cinque mensilità dell'indennità personale spettante ad un primo segretario in servizio nella stessa sede. I familiari a carico hanno altresì diritto al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti alle condizioni ed ai limiti fissati dall'articolo 199, compresa la quota degli effetti che sarebbe spettata alla persona deceduta.

ART. 72.

(Adeguamento di norme).

In caso di variazioni nella disciplina o nelle condizioni dei sistemi di viaggio e di trasporto il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e previa intesa con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, emana con proprio decreto le necessarie norme per l'adeguamento delle disposizioni della presente parte connesse con le variazioni suddette.

ART. 73.

(Indennizzo per danni).

L'articolo 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 208. — Al personale in servizio all'estero che abbia subito danni ai propri beni in conseguenza di disordini, fatti bellici, calamità naturali o altri eventi dannosi comunque verificatisi durante il periodo di assegnazione ad una determinata sede di servizio, è riconosciuto un indennizzo corrispondente all'entità del danno subito, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento, sempre che i danni stessi non abbiano trovato integrale riparazione in sede giudiziale o extra giudiziale.

La misura dell'indennizzo è fissata da una commissione nominata per un biennio con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro e composta da un ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, da tre funzionari del ministero di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o equiparato, da un consigliere della Corte dei conti, dal direttore della ragioneria centrale, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata e dai rappresentanti del personale eletti nel consiglio di amministrazione. Un funzionario di grado non inferiore alla VIII qualifica ha le funzioni di segretario della commissione ».

ART. 74.

(Assicurazione obbligatoria).

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare con istituti di assicurazione nazionali o internazionali polizze assicurative globali che tutelino i propri dipendenti ed i loro familiari dai rischi contro incidenti di ogni genere alle persone ed alle cose connessi con l'attività di servizio presso le rappresentanze all'estero, nonché per eventuali malattie od infezioni e loro conseguenze contratte durante il servizio all'estero.

I contratti di assicurazione devono prevedere l'intera copertura di ogni rischio dal momento della partenza per l'estero fino al rientro in Italia, fermo restando la copertura del rischio relativo

all'insorgere anche in Italia di eventuali postumi di malattie contratte all'estero.

ART. 75.

(Trattamento ai fini di quiescenza e previdenza).

Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il periodo di servizio prestato all'estero viene valutato:

a) con la maggiorazione del 50 per cento per le sedi disagiate;

b) con la maggiorazione del 100 per cento per le sedi particolarmente disagiate.

Il personale del Ministero degli affari esteri, in deroga alle vigenti normative può chiedere il collocamento a riposo a partire dalla data del compimento di venti anni di effettivo servizio, con esclusione delle maggiorazioni di cui al precedente comma.

Il secondo comma dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

ART. 76.

(Trattamento di quiescenza in caso di aspettativa).

Al personale del Ministero degli affari esteri posto in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26, è data facoltà, al termine dell'aspettativa stessa, di riscattarne il periodo ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

PARTE QUARTA

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 77.

(Inquadramenti).

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in-

quadrato, per effetto della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché il personale assunto posteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 312 del 1980, nelle qualifiche funzionali II, IV, VI, VII, in virtù delle corrispondenze previste dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, viene inquadrato nello stesso profilo professionale, della qualifica funzionale non inferiore a quella del primo inquadramento ai sensi del citato articolo 4, in cui sarà inquadrato il personale che all'atto dell'entrata in vigore della citata legge n. 312 del 1980, era in possesso della qualifica apicale della carriera di appartenenza, per effetto dell'applicazione dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il personale proveniente dalle ex categorie operaie non può essere inquadrato in qualifiche funzionali inferiori alla III se operaio comune, alla IV, se operaio qualificato, alla V se operaio specializzato, alla VI, se capo operaio.

La decorrenza giuridica ed economica dei predetti inquadramenti è quella dell'entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli rispetto a quelli delle corrispondenti ex qualifiche o categorie del restante personale statale; se meno favorevoli la decorrenza è fissata al 1° gennaio 1978 o al 1° luglio 1978.

ART. 78.

(Dotazioni organiche di qualifica).

Con decreto del Ministro degli affari esteri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, è rideterminata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, la dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale in attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 77, nell'ambito della dotazione complessiva di cui all'articolo 41 della presente legge.

ART. 79.

(Funzioni all'estero).

Al personale che fino all'entrata in vigore della presente legge è stato destinato all'estero, compete, dalla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, il trattamento previsto all'estero per le funzioni di commesso capo, coadiutore principale, cancelliere principale o assistente commerciale principale o perito tecnico principale, se rispettivamente commesso, coadiutore, cancelliere o assistente commerciale o perito tecnico, con almeno otto anni di anzianità nella qualifica; quello previsto per le funzioni di autista capo, se autista con due anni di anzianità nella qualifica; quello non inferiore alle funzioni di commissario amministrativo aggiunto, se vice ispettore con almeno quattro anni e mezzo di servizio nella qualifica.

Al personale che fino all'entrata in vigore della presente legge è stato destinato all'estero, compete, dalla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, il trattamento previsto all'estero per le funzioni di coadiutore superiore, cancelliere capo o assistente commerciale capo o perito tecnico capo, se rispettivamente coadiutore principale, cancelliere principale o assistente commerciale principale o perito tecnico principale, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica; quello non inferiore a commissario amministrativo se ispettore con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica.

ART. 80.

(Salvaguardia del trattamento economico all'estero più favorevole).

Qualora per effetto dell'entrata in vigore della presente legge il trattamento economico all'estero risulti, anche per singole voci, inferiore a quello in godimento anteriormente alla data suddetta da parte del personale in servizio all'e-

stero, questo conserva il trattamento più favorevole, fin tanto che rimane in servizio nella medesima sede.

ART. 81.

(Personale già appartenente alle categorie operaie).

Il personale dell'amministrazione degli affari esteri proveniente dalle ex categorie operaie, in servizio alla data in vigore della presente legge, può partecipare a corsi-concorsi, banditi nell'arco di un triennio, per transitare nei profili professionali dell'area amministrativa di quarta, quinta, e sesta qualifica funzionale, nei limiti di quaranta posti nella quarta qualifica, di trenta posti nella quinta qualifica e di quaranta posti nella sesta qualifica funzionale.

I titoli relativi all'ammissione ai corsi-concorsi, le modalità degli stessi, le materie dei corsi e la composizione delle commissioni sono stabiliti con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 82.

(Nomina a primo dirigente).

Il 50 per cento dei posti che si rendono vacanti nella qualifica di primo dirigente, in base al nuovo organico previsto dalla presente legge, è conferito, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale che riveste le ex qualifiche di ispettore generale e ispettore superiore del ruolo ad esaurimento del Ministero degli affari esteri che alla data del detto scrutinio abbia maturato tredici anni di anzianità nella ex carriera e tre anni di anzianità nel grado rivestito.

ART. 83.

(Personale a contratto).

Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana comunque assunti, in ser-

vizio alla data di entrata in vigore della presente legge con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto, al maturare di cinque anni di servizio , possono, a domanda, partecipare a concorsi per titoli per l'immissione, anche in soprannumero, nei profili corrispondenti delle qualifiche funzionali IV, V, e VI.

I titoli di studio richiesti sono quelli previsti dall'articolo 13 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'accesso alle qualifiche immediatamente inferiori a quelle per le quali si concorre.

Le norme relative alle modalità dei concorsi, alla composizione delle commissioni giudicatrici, alla natura dei titoli per i diversi profili, sono stabilite con regolamento da emanarsi entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previo parere del consiglio di amministrazione.

ART. 84.

(Validità dei titoli di studio CEMM).

Ai fini della partecipazione ai concorsi per l'inquadramento nella V e VI qualifica funzionale dei ruoli del Ministero degli affari esteri sono riconosciuti validi i titoli di studio conseguiti presso la CEMM ai sensi delle leggi 21 aprile 1965, n. 449, e 27 ottobre 1969, n. 754.

ART. 85.

(Norme per passaggio di qualifica).

La riserva dei posti a favore dei candidati interni, prevista dall'articolo 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica al personale in servizio al Ministero degli affari esteri in ciascuno dei concorsi che saranno banditi per la copertura dei posti disponibili, per il periodo nel quale sarà scaglionato l'incremento delle dotazioni organiche previste dalla presente legge.

ART. 86.

(Funzioni superiori svolte).

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge ritenga di individuare in un profilo professionale di una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato, le attribuzioni effettivamente svolte per almeno cinque anni, è sottoposto, a domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'inquadramento nel profilo professionale, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità.

ART. 87.

(Mantenimento del posto all'estero).

Il personale che presta servizio nelle rappresentanze diplomatiche e consolari alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) viene confermato nella sede, se si trova ad occupare un posto corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento definitivo;

b) se nell'organico della sede di servizio non risulta esistente, dopo le consultazioni previste dalle norme sulla contrattazione dell'organizzazione del lavoro, il posto corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento definitivo, rientra alla sede centrale al compimento del periodo di permanenza minimo e comunque non oltre l'anno dall'entrata in vigore della presente legge. Tale rientro non si verifica in caso di trasferimento in altra sede ove esista un posto corrispondente alla qualifica professionale di inquadramento definitivo.

Il personale in servizio all'estero che per effetto della presente legge sia inquadrato nella VII qualifica funzionale non in posizione soprannumeraria e che non intenda essere trasferito presso la sede centrale o ad altra sede all'estero secondo

quanto previsto alla lettera *b)* del primo comma del presente articolo, può, a domanda, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere mantenuto sul posto rinunciando definitivamente alla posizione numeraria.

ART. 88.

(Impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

Agli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento continuano ad applicarsi le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni.

ART. 89.

(Documenti di espatrio per il personale destinato in servizio all'estero).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro degli affari esteri provvede ad emanare con proprio decreto un nuovo regolamento relativo al rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio.

In detto regolamento deve essere espressamente previsto il rilascio del passaporto diplomatico anche al personale direttivo di ruolo del Ministero degli affari esteri, inquadrato nell'VIII e VII qualifica funzionale, nonché al personale di ruolo della VI qualifica funzionale.

Il rilascio del passaporto diplomatico è inoltre previsto per il personale inquadrato ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nelle qualifiche funzionali inferiori alla VI in servizio presso le sedi disagiate o particolarmente disagiate, nonché in quelle sedi in cui dovessero sussistere particolari condizioni di rischio per la sicurezza e l'incolumità del personale ivi in servizio.

Detto regolamento, allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nelle sedi all'estero, dovrà prevedere, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresen-

tative sul piano nazionale, criteri e modalità per il rilascio del passaporto diplomatico al restante personale.

Al personale di cittadinanza italiana in servizio all'estero, anche se con rapporto di lavoro a contratto, cui non venga rilasciato il passaporto diplomatico, in applicazione del presente articolo, viene rilasciato il passaporto di servizio. Il passaporto diplomatico o quello di servizio, è rilasciato anche al coniuge ed ai familiari a carico del titolare.

ART. 90.

(Copertura finanziaria).

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988 sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986, utilizzando l'apposito accantonamento.

ALLEGATI

TABELLA 1.

Corrispondenza tra qualifiche o profili professionali e funzioni all'estero con le relative basi dell'indennità di servizio all'estero e le qualifiche di notifica alle autorità del paese ospite ove prevista.

Qualifica	Funzioni all'estero	Base mensile	Notifica
Ambasciatore	Capo di missione diplomatica o di rappresentanza permanente	3.975.000	Capo missione
Ministro plenipotenziario di I classe	Capo di missione diplomatica o di rappresentanza permanente	3.975.000	Capo missione
	Ministro presso missione diplomatica o rappresentanza permanente	1.910.000	Ministro plenipotenziario
Ministro plenipotenziario di II classe	Capo di consolato generale di I classe	1.700.000	Console generale di I classe
	Ministro consigliere	1.585.000	Ministro consigliere
Consigliere	Capo di consolato generale (1)	1.585.000	Console generale
	Primo consigliere (2)	1.450.000	Primo consigliere
	Console generale aggiunto presso consolato generale di I classe	1.450.000	Console generale aggiunto
	Consigliere	1.335.000	Consigliere
	Console presso consolato generale di I classe	1.335.000	Console
Segretario	Capo di consolato (3) (4)	1.350.000	Console
	Capo di consolato (3)	1.250.000	Console
	Primo segretario (2)	1.050.000	Primo segretario
	Console presso consolato generale o console aggiunto presso consolato generale di I classe (2)	1.075.000	Console o console aggiunto
	Capo di vice consolato (2)	1.075.000	Vice console
	Secondo segretario o primo vice console	950.000	Secondo segretario o primo vice console
Dirigente generale	Capo di consolato generale di I classe	1.700.000	Console generale di I classe
	Commissario regionale capo o esperto amministrativo capo	1.450.000	Ministro consigliere
Dirigente superiore	Capo di consolato generale	1.585.000	Console generale
	Primo commissario regionale o esperto amministrativo	1.335.000	Consigliere
Primo dirigente	Capo di consolato (4)	1.350.000	Console
	Capo di consolato	1.250.000	Console
	Commissario regionale o esperto amministrativo aggiunto	1.190.000	Consigliere per gli affari amministrativi

Segue: TABELLA 1.

Qualifica funzionale	Funzioni all'estero	Base mensile	Notifica
VIII	Capo di consolato (5)	1.250.000	Console
	Primo commissario per gli affari amministrativi, contabili, commerciali, sociali, tecnici (6)	1.125.000	Segretario per gli affari amministrativi
	Commissario per gli affari amministrativi, contabili, commerciali, sociali, tecnici	1.050.000	Segretario per gli affari amministrativi
VII	Capo di vice consolato (5)	1.075.000	Vice console
	Commissario aggiunto per gli affari amministrativi, contabili, commerciali sociali, tecnici (6)	1.040.000	Segretario aggiunto per gli affari amministrativi
	Vice commissario per gli affari amministrativi, contabili, commerciali, sociali, tecnici	950.000	Vice segretario per gli affari amministrativi
VI	Agente consolare (5)	1.040.000	Agente consolare
	Cancelliere capo, assistente commerciale capo, perito tecnico capo	925.000	Addetto
	Cancelliere, assistente commerciale, perito tecnico	800.000	Addetto
V	Operatore capo (6)	790.000	Addetto
	Operatore	670.000	Addetto
IV	Operatore di supporto (6)	650.000	Addetto
	Aiuto operatore di supporto	600.000	Addetto

(1) Se nel primo terzo del personale con qualifica di consigliere.
(2) Funzioni da attribuire al personale con maggiore anzianità nella qualifica.
(3) Se nel primo terzo del personale con qualifica di segretario.
(4) Consolato cui sono attribuiti anche compiti di natura commerciale.
(5) Funzioni attribuite previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
(6) Funzioni attribuite al personale inquadrato nella qualifica con almeno 7 anni di anzianità nella qualifica.

TABELLA 2.

Qualifica	Parametro
Ambasciatore	137
Ministro plenipotenziario di I classe	123
Ministro plenipotenziario di II classe	100
Consigliere (1)	77
Segretario (2)	51

(1) Le qualifiche di consigliere di ambasciata e di consigliere di legazione sono unificate in quella di consigliere.
(2) Le qualifiche di primo segretario e di segretario di legazione sono unificate in quella di segretario.

TABELLA 3.

TABELLE ORGANICHE.

CARRIERA DIPLOMATICA.

Qualifica	Numero dei posti		
	precedentemente	in aumento	totali
Ambasciatore	22	—	22
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe	56	4	60
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe	90	10	100
Consigliere	460 (1)	50	510
Segretario	310	—	310
Totali	938	64	1.002

(1) Le dotazioni organiche delle qualifiche di consigliere di ambasciata e di consigliere di legazione, unificate dalla presente legge nella qualifica di consigliere, erano precedentemente rispettivamente di 190 e 270.

DIRIGENZA.

Situazione precedente.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	2	Ispettore generale capo Consigliere ministeriale	2
D	Dirigente superiore	9	Capo ufficio Consigliere ministeriale aggiunto	9
E	Primo dirigente	18	Capo reparto Vice consigliere ministeriale	18

Segue: TABELLA 3.

DIRIGENZA.

Incremento della dotazione organica.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	2	Ispettore generale capo Consigliere ministeriale	2
D	Dirigente superiore	9	Capo ufficio Consigliere ministeriale aggiunto	9
E	Primo dirigente	18	Capo reparto Vice consigliere ministeriale	18

DIRIGENZA.

Dotazione organica totale.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	4	Ispettore generale capo Consigliere ministeriale	4
D	Dirigente superiore	18	Capo ufficio Consigliere ministeriale aggiunto	18
E	Primo dirigente	36	Capo reparto Vice consigliere ministeriale	36

QUALIFICHE AD ESAURIMENTO.

Qualifica	Numero dei posti		
	precedentemente	in aumento	totali
Ispettore generale	15	—	15
Ispettore superiore	15	—	15

Segue: TABELLA 3.

Ex qualifiche	Qualifiche funzionali	Attuale dotazione organica	In soprannumero
Ispettore superiore aggiunto	VIII	38	3
Ispettore (1)	VIII	95	—
Bibliotecario aggiunto	VIII	2	—
Esperto aggiunto	VIII	2	—
Totali	VIII	137	3
Cancelliere capo	VII	104	—
Assistente commerciale capo	VII	27	—
Perito tecnico capo	VII	3	—
Interprete capo	VII	2	—
Cancelliere principale	VII	411	45
Assistente commerciale principale	VII	130	8
Perito tecnico principale	VII	10	—
Interprete principale	VII	7	—
Totali	VII	704	53
Cancelliere	VI	668	207
Assistente commerciale	VI	141	25
Interprete	VI	5	—
Perito tecnico	VI	9	—
Totali	VI	823	232

Segue: TABELLA 3.

Ex qualifiche	Qualifiche funzionali	Attuale dotazione organica	In soprannumero
Coadiutore superiore	V	175	—
Coadiutore principale	V	804	17
Proto	V	1	—
Capo operaio	V	15	—
Operaio specializzato	V	48	—
Totali	V	1.043	17
Coadiutore	IV	1.000	299
Vice proto	IV	2	—
Operaio qualificato	IV	40	—
Totali	IV	1.042	299
Autista capo (2)	III	60	—
Commesso capo (2)	III	145	25
Operaio	III	18	—
Totali	III	223	25

(1) La dotazione organica riportata è quella prevista attualmente per l'insieme delle due qualifiche di vice ispettore e di ispettore.

(2) La dotazione organica riportata comprende quella delle rispettive qualifiche iniziali: autista, commesso.

Segue: TABELLA 3.

Qualifica funzionale	Dotazione organica		
	attuale	incremento	totale
VIII	101	179	280
VII	704	150	854
VI	823	670	1.493
V	1.043	1.400	2.443
IV	1.042	— 200	842
III	653	— 634	18
Totali	4.365	1.565	5.930